

Seduta n. 45

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2020
CONVOCAZIONE ORDINARIA

Presenti in aula alle ore 14.30

Bussolin Federico, Calistri Leonardo, Cocollini Emanuele, D'Ambrisi Angelo, Milani Luca, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Pastorelli Francesco, Piccioli Massimiliano, Santarelli Luca, inoltre è presente l'Assessore Albanese Benedetta

14:31: Entra in aula Dardano Mimma

14:33: Entra in aula Felleca Barbara, Innocenti Alessandra, Pampaloni Renzo

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 14.34 il Presidente del Consiglio Luca Milani ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 e 50 del Regolamento del Consiglio comunale, a norma di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dal D.L. 7 ottobre 2020 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento disposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, la discussione per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno e gli atti che residuano dal Consiglio tenutosi il 28 dicembre 2020.

Assume la Presidenza Luca Milani, assistito dal Segretario Generale Giuseppe Ascione

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 27 consiglieri.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

Presenti in aula:

Armentano Nicola, Asciti Andrea, Bianchi Donata, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cocollini Emanuele, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Tani Luca

14:35: Entra in aula Gianassi Federico

Ora: 14,40

Verbale: 847

DELIBERAZIONE N.: 2020/00638

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

Soggetto/i proponente/i: Federico Gianassi

Ufficio proponente: DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 2 – Favorevole - 22/12/2020

14:40: Interviene Milani Luca informa l'aula che per la Prop. di Delibera 638 sono stati presentati 20 emendamenti

14:40: Interviene Gianassi Federico illustrando la Prop di Delibera 638 con emendamento di Giunta dove risultano "assorbiti" in toto o in parte n.7 degli emendamenti presentati .

14:40: Entra in aula Conti Enrico, Draghi Alessandro Emanuele

14:43: Entra in aula Monaco Michela, Giorgetti Fabio

14:45: Entra in aula Razzanelli Mario, Martini Alessandro

14:57: Entra in aula Cellai Jacopo

14:59: Entra in aula Sparavigna Laura

15:01: Entra in aula Bettini Alessia

15:04: Entra in aula Bocci Ubaldo

15:17: Interviene Milani Luca chiedendo l'aiuto della Dott.ssa De Siervo per la comprensione degli emendamenti assorbiti e non proponendo di chiamarne una alla volta.

15:19: Interviene Moro Bundu Antonella

15:24: Interviene Milani Luca

15:25: Interviene Gianassi Federico

15:25: Interviene Milani Luca

15:26: Interviene Moro Bundu Antonella

15:28: Interviene Milani Luca

15:28: Interviene De Blasi Roberto

15:32: Interviene Milani Luca indicando la presenza dell'emendamento di Giunta e il Regolamento nella Chat di Teams

15:32: Interviene Conti Enrico

15:32: Entra in aula Meucci Elisabetta

15:38: Interviene Milani Luca ringraziando la traduttrice del linguaggio dei segni (LIS)

15:42: Interviene Draghi Alessandro Emanuele

15:42: Interviene Milani Luca

15:42: Interviene Bussolin Federico

15:46: Interviene Milani Luca

15:46: Interviene Giorgetti Fabio

15:49: Interviene Milani Luca

15:49: Interviene Piccioli Massimiliano

15:50: Interviene Milani Luca
15:55: Interviene Pastorelli Francesco
15:58: Interviene Milani Luca
15:25: Interviene Cocollini Emanuele

16:02: Entra in aula Bonanni Patrizia

16:03: Interviene Milani Luca**16:03: Interviene Rufilli Mirco**

16:07: Interviene Milani Luca

16:03: Interviene Armentano Nicola

16:12: Interviene Milani Luca

16:12: Interviene Gianassi Federico per replica chiedendo la Immediata Eseguitività dell'atto.

16:14: Interviene Milani Luca riassume le modalità con cui si intende procedere

16:15: Interviene De Siervo Lucia Direttrice Attività economiche e turismo, che pubblica nella Chat in uso, il Regolamento emendato.

16:15: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMENDAMENTO N. 1 – Assorbito totalmente dall'Emendamento della Giunta. -

Da lettura dell' EMENDAMENTO N. 2 – Assorbito Parzialmente dall'emendamento della Giunta con modifiche

16:17: Interviene Moro Bundu Antonella che ritira EMENDAMENTO N. 2

16:19: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 3 -

16:19: Interviene Moro Bundu Antonella che ritira EMENDAMENTO N. 3

16:21: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 4 -

16:21: Interviene Moro Bundu Antonella che ritira EMENDAMENTO N. 4

16:23: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 5 -

16:24: Interviene Moro Bundu Antonella che ritira EMENDAMENTO N. 5

16:24: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 6 - Assorbito totalmente dall'Emendamento della Giunta

16:25: Interviene Moro Bundu Antonella

16:25: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 7

16:26: Interviene Moro Bundu Antonella che ritira EMENDAMENTO N. 7

16:27: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 8 - Assorbito totalmente dall'Emendamento della Giunta

16:27: Interviene Moro Bundu Antonella

16:28: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 9

16:25: Interviene Draghi Alessandro Emanuele che ritira EMENDAMENTO n. 9

16:28: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 10

16:29: Interviene Draghi Alessandro Emanuele chiedendo di mettere in discussione in aula l'emendamento anche se con parere tecnico negativo

16:30: Interviene Milani Luca

16:30: Interviene Conti Enrico

16:32: Interviene Milani Luca nominando gli scrutatori: Innocenti Alessandra, Palagi Dmitrij, Dardano Mimma.

COMUNICA CHE TUTTE LE VOTAZIONI AVVERRANNO PER APPELLO NOMINALE, CON L'ASSISTENZA DEI NOMINATI SCRUTATORI E CHIAMANDO PER NOME CIASCUN CONSIGLIERE AL FINE DELL'ESPRESSIONE PALESE DEL VOTO

16:32: Interviene Milani Luca pone in votazione l'EMENDAMENTO N. 10 a firma del Consigliere Alessandro Draghi

Presenti abilitati: 34

Favorevoli: 11

Contrari: 21

Astenuti: 0

Non Votanti: 2

16:35: Esito Respinto

Favorevoli: Armentano Nicola, Asciti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro Emanuele, Montelatichi Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca.

Contrari: Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

Non Votanti: Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

16:37: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 11 assorbito parzialmente dall'Emendamento di Giunta.

16:37: Interviene De Siervo Lucia informa cosa recepito dell'emendamento 11.

16:37: Interviene Draghi Alessandro Emanuele

16:37: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 12 assorbito parzialmente dall'Emendamento di Giunta.

16:38: Interviene Draghi Alessandro Emanuele chiedendo di mettere in discussione in aula l'emendamento

16:42: Interviene Milani Luca pone in votazione l'EMENDAMENTO N. 12 a firma del Consigliere Alessandro Draghi

Presenti abilitati: 34

Favorevoli: 1

Contrari: 30

Astenuti: 0

Non Votanti: 3

16:43: Esito Respinto

Favorevoli: De Blasi Roberto

Contrari: Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura, Tani Luca

Non Votanti: Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Razzanelli Mario

16:43: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMEDAMENTO N. 13

16:43: Interviene De Blasi Roberto

16:45: Interviene Milani Luca

16:45: Interviene Conti Enrico

16:47: Interviene Milani Luca pone in votazione l'EMENDAMENTO N. 13 a firma del Consigliere De Blasi Roberto

Presenti abilitati: 32

Favorevoli: 13

Contrari: 19

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

16:50: Esito Respinto

Favorevoli: Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro Emanuele, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Razzanelli Mario, Tani Luca.

Contrari: Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

16:51: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMENDAMENTO N. 14 assorbito parzialmente dall'Emendamento di Giunta.

16:52: Interviene De Siervo Lucia informa cosa recepito dell'emendamento 14

16:53: Interviene Milani Luca

16:53: Interviene De Blasi Roberto che ritira l'emendamento n.14

16:53: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMENDAMENTO N. 15 assorbito parzialmente dall'Emendamento di Giunta.

16:55: Interviene De Blasi Roberto

16:55: Interviene Milani Luca

16:55: Interviene De Siervo Lucia informa cosa recepito dell'emendamento 15

16:56: Interviene Milani Luca

16:56: Interviene Conti Enrico

16:58: Interviene Milani Luca pone in votazione l'EMENDAMENTO N. 15 a firma del Consigliere De Blasi Roberto

Presenti abilitati: 32

Favorevoli: 4

Contrari: 23

Astenuti: 5

Non Votanti: 0

17:00: Esito Respinto

Favorevoli: Cellai Jacopo, De Blasi Roberto, Masi Lorenzo, Razzanelli Mario.

Contrari: Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

Astenuti: Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca.

17:02: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMENDAMENTO N. 16

17:02: Interviene De Blasi Roberto che **ritira** l'emendamento n.16 per il quale è stato dato parere Tecnico negativo

17:02: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMENDAMENTO N. 17

17:02: Interviene Cocollini Emanuele chiedendo di mettere in discussione in aula l'emendamento

17:02: Interviene Milani Luca

17:04: Interviene De Blasi Roberto

17:04: Interviene Milani Luca

17:06: Interviene Conti Enrico

17:09: Interviene Milani Luca

17:09: Interviene Cellai Jacopo

17:11: Interviene Milani Luca per dichiarazione di voto

17:11: Interviene De Blasi Roberto

17:14: Interviene Milani Luca

17:14: Interviene Conti Enrico

17:15: Interviene Milani Luca pone in votazione l'EMENDAMENTO N. 17 a firma dei Consiglieri Cocollini Emanuele, Montelatici Antonio, Bussolin Federico, Asciti Andrea, Tani Luca, Monaco Michela

Presenti abilitati: 33
Favorevoli: 11
Contrari: 22
Astenuiti: 0
Non Votanti: 0

17:18: Esito Respinto

Favorevoli: Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro Emanuele, Masi Lorenzo, Montelatici Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca.

Contrari: Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

17:18: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMENDAMENTO N. 18 assorbito dall'Emendamento di Giunta.

17:19: Interviene Cocollini Emanuele che ritira l'emendamento n. 18

17:20: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMENDAMENTO N. 19

17:20: Interviene Cocollini Emanuele chiedendo di mettere in discussione in aula l'emendamento

17:20: Interviene Milani Luca

17:21: Interviene Conti Enrico

17:23: Interviene Milani Luca

17:23: Interviene De Blasi Roberto

17:27: Interviene Milani Luca

17:27: Interviene Bussolin Federico

17:28: Interviene Milani Luca per dichiarazione di voto

17:28: Interviene Conti Enrico

17:30: Interviene Milani Luca

17:30: Interviene Fratini Massimo

17:31: Interviene Milani Luca

17:31: Interviene Cellai Jacopo

17:33: Interviene Milani Luca

17:33: Interviene Cocollini Emanuele

17:35: Interviene Milani Luca

17:35: Interviene De Blasi Roberto

17:37: Interviene Milani Luca

17:37: Interviene Piccioli Massimiliano

17:39: Interviene Milani Luca pone in votazione l'EMENDAMENTO N. 19 a firma dei Consiglieri Cocollini Emanuele, Montelatici Antonio, Bussolin Federico, Asciuti Andrea, Tani Luca, Monaco Michela

Presenti abilitati: 36
Favorevoli: 12
Contrari: 24
Astenuiti: 0
Non Votanti: 0

17:42: Esito Respinto

Favorevoli: Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro Emanuele, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca.

Contrari: Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calitristri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

17:42: Interviene Milani Luca dando lettura all'EMENDAMENTO N. 20

17:42: Interviene Cocollini Emanuele

17:44: Interviene Milani Luca

17:47: Interviene Draghi Alessandro Emanuele

17:49: Interviene Milani Luca pone in votazione l'EMENDAMENTO N. 20 a firma dei Consiglieri Cocollini Emanuele, Montelatici Antonio, Bussolin Federico, Asciuti Andrea, Tani Luca, Monaco Michela

Presenti abilitati: 35
Favorevoli: 10
Contrari: 24
Astenuiti: 1
Non Votanti: 0

17:50: Esito Respinto

Favorevoli: Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro Emanuele, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca.

Contrari: Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calitristri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

17:51: Interviene Milani Luca per dichiarazione di voto su Delibera

17:51: Interviene Moro Bundu Antonella

17:53: Interviene Milani Luca

17:53: Interviene De Blasi Roberto

17:55: Interviene Milani Luca

17:55: Interviene Draghi Alessandro Emanuele

17:57: Interviene Milani Luca

17:57: Interviene Fratini Massimo

18:00: Interviene Milani Luca

18:00: Interviene Dardano Mimma

18:02: Interviene Milani Luca

18:02: Interviene Conti Enrico

18:00: Interviene Milani Luca pone in votazione la Delibera 2020/00638

Presenti abilitati: 34

Favorevoli: 21

Contrari:

Astenuti: 11

Non Votanti: 2

18:07: Esito Approvata Emendata

Favorevoli: Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calitristri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

Astenuti: Asciti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro Emanuele, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca.

Non Votanti: Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

18:08: Interviene Milani Luca pone in votazione la Immediata Eseguità

Presenti abilitati: 35

Favorevoli: 21

Contrari:

Astenuti: 11

Non Votanti: 3

18:08: Esito Approvata la Immediata Eseguità

Favorevoli: Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calitristri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

Astenuti: Asciti Andrea, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro Emanuele, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca.

Non Votanti: Bocci Ubaldo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

18:10 Esce dall'aula Masi Lorenzo

18:11: Interviene Milani Luca informa che sono stati presentati n. 9 - Ordini del Giorno - relativi alla Delibera 638, propone per ragioni di urgenza di passare alla presentazione della Delibera successiva iscritta all'Ordine dei Lavori

18:11: Interviene Moro Bundu Antonella che manifesta la volontà di andare avanti con la discussione degli Ordini del Giorno presentati e collegati alla Delibera 638

18:13: Interviene Milani Luca

18:13 Interviene Draghi Alessandro Emanuele che manifesta di voler discutere gli Ordini del Giorno presentati e collegati alla 638

18:14: Interviene Milani Luca

18:14: Interviene De Blasi Roberto che manifesta la volontà di discutere la Delibera successiva e poi gli Ordini del Giorno, uno, per gruppo politico

18:14: Interviene Milani Luca

18:14: Interviene Bussolin Federico che manifesta la volontà di discutere successivamente gli Ordini del Giorno collegati alla Delibera 638

18:14: Interviene Milani Luca

18:14: Interviene Dardano Mimma che si trova d'accordo con quanto espresso dal consigliere Bussolin

ALLEGATO N.1: Prop. Di Delibera 2020/00638 suoi allegati e emendam di Giunta

ALLEGATO N.2: Emendamento 1 - Moro Bundu A., Palagi D. - Ritirato

ALLEGATO N.3: Emendamento 2 - Moro Bundu A., Palagi D. - Ritirato

ALLEGATO N.4: Emendamento 3 - Moro Bundu A., Palagi D. - Ritirato

ALLEGATO N.5: Emendamento 4 - Moro Bundu A., Palagi D. - Ritirato

ALLEGATO N.6: Emendamento 5 - Moro Bundu A., Palagi D. - Ritirato

ALLEGATO N.7: Emendamento 6 - Moro Bundu A., Palagi D. - Assorbito

ALLEGATO N.8: Emendamento 7 - Moro Bundu A., Palagi D. - Ritirato

ALLEGATO N.9: Emendamento 8 - Moro Bundu A., Palagi D. - Assorbito

ALLEGATO N.10: Emendamento 9 - Draghi Alessandro - Ritirato

ALLEGATO N.11: Emendamento 10 - Draghi Alessandro - Respinto

ALLEGATO N.12: Emendamento 11 - Draghi Alessandro Assorbito parzialmente

ALLEGATO N.13: Emendamento 12 - De Blasi Roberto - Respinto

ALLEGATO N.14: Emendamento 13 - De Blasi Roberto - Respinto

ALLEGATO N.15: Emendamento 14 - De Blasi Roberto - Ritirato

ALLEGATO N.16: Emendamento 15 - De Blasi Roberto - Respinto

ALLEGATO N.17: Emendamento 16 - De Blasi Roberto - Ritirato

ALLEGATO N.18: Emendamento 17 - Cocollini Emanuele ed altri - Respinto

ALLEGATO N.19: Emendamento 18 - Cocollini Emanuele ed altri - Ritirato

ALLEGATO N.20: Emendamento 19 - Cocollini Emanuele ed altri - Respinto

ALLEGATO N.21: Emendamento 20 - Cocollini Emanuele ed altri - Respinto

ALLEGATO N.22: Delibera 2020/C/00055 (2020/00638) - Approvata emendata



Proposta di Deliberazione per il Consiglio

**Servizio Commercio aree pubbliche,
Occupazione suolo pubblico e Taxi**

Livello Superiore: Direzione Attività Economiche e Turismo

Responsabile: Lucia De Siervo

Data Richiesta: 13/12/2020

Numero: 2020/00638

Proponente: Federico Gianassi

Altri Proponenti: Direzione Attività Economiche e Turismo

Estensore: Lucia De Siervo

Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

IL CONSIGLIO

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, che stabilisce che ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:

- i comuni, con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di commercio, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;
- al comma I bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- al comma I-ter, che i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico;

VISTO l'articolo 110, al comma 4, della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), relativamente all'attività commerciale in generale, prevede che *"Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere: a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree; ed alla lettera d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;*

VISTO l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente alle regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

CONSIDERATO come il *"Regolamento per la Disciplina dello Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche"*, approvato con Delibera CC n.60/2008 fino ad oggi vigente, necessari di essere modificato a seguito delle novità normative in materia di Commercio e adeguato ai cambiamenti e allo sviluppo della città;

DATO ATTO che:

- dal 2008 sono intervenute rilevanti novità nel quadro economico-sociale e novità legislative regionali e nazionali che rendono necessario l'adeguamento della regolamentazione comunale;
- il Testo Unico in materia di Commercio approvato dalla Regione Toscana con Legge Regionale n. 62/2018 e ss.mm.ii.(Codice del Commercio) ha innovato la materia;
- in particolare, la crisi economica connessa al Covid mostra la fragilità odierna del comparto del commercio su area pubblica che deve essere pensato e regolato al fine di assicurare al medesimo l'opportunità di una ripartenza solida e duratura in un quadro di presenze, circolazione e dinamismo che toccano la città con intensità diversa dal recente passato;

CONSIDERATO CHE:

- le concessioni in essere ed in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, devono essere rinnovate per un periodo di dodici anni, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, alle condizioni indicate nelle linee guida ministeriali del 25 Novembre 2020 e secondo le modalità stabilite dalla Regione in applicazione di detta disposizione delibera di giunta n.1548 del 9/12/2020.
- sono oggetto del procedimento di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su area pubbliche relativi a posteggi in mercati, fiere e posteggi isolati, inclusi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di periodici e vendita da parte dei produttori agricoli, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.
- entro il 31 dicembre 2020, il Comune deve provvedere all'avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo.
- al fine del rispetto del termine del 30 Giugno 2021, deve essere accertato per ogni titolare delle concessioni il possesso dei requisiti soggettivi, del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, del requisito della regolarità contributiva. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva e del requisito della regolarità contributiva deve essere conseguito e comunicato entro il termine massimo del 30 Giugno 2021.

STANTE che il rinnovo della concessione non preclude, nei confronti delle concessioni oggetto di rinnovo, l'esercizio dei poteri di pianificazione e regolamentazione dell'attività commerciale, ivi compreso quelli di stabilire una nuova collocazione o diversi contenuti merceologici per le attività, nonché di disporre la revoca delle concessioni, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 43 della l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 62, dall'art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalle altre disposizioni vigenti.;

CONSIDERATO QUINDI che:

- la Giunta comunale di Firenze, sulla base della verifica del numero e delle caratteristiche delle domande di rinnovo pervenute e ritenute meritevoli di accoglimento, anche tenendo conto delle esigenze di tutelare l'ambiente, il patrimonio culturale, il decoro e la sicurezza urbana, ed acquisito, ove necessario, l'assenso della Soprintendenza competente ai sensi degli artt. 21, 106, comma 2-bis e 146, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sottoporrà al Consiglio comunale l'approvazione del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- spetterà al Piano delle aree il compito di disegnare le collocazioni dei banchi in modo tale da valorizzare il ruolo e la funzione del mercato e al contempo tutelare il patrimonio architettonico e urbano ove i mercati sono collocati, prevedendo altresì nelle singole schede di mercato i posizionamenti dei medesimi.
- in coerenza alle previsioni del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato, sono comunicati agli interessati, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni od opposizioni entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di:
 - conferma dei contenuti delle concessioni in essere, con le eventuali prescrizioni in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della legge regionale;
 - rilocalizzazione o riconversione merceologica delle concessioni per esigenze di interesse pubblico;

CONSIDERATO CHE la recente normativa si è evoluta nella direzione di un bilanciamento di interessi fra iniziativa economica privata e tutela dei centri storici tanto che, pur intervenendo in un avanzato regime di liberalizzazione delle attività economiche si riconosce prevalenza alle esigenze di tutela del decoro del patrimonio culturale e della sicurezza pubblica;

CONSIDERATO CHE il centro storico del comune di Firenze, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente, fa parte dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO ed è sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,

paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO);

PRESO ATTO:

- della delibera C.C. 2016/C/00004 del 18 gennaio 2016, con la quale il comune di Firenze ha approvato il Regolamento recante "Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico", di seguito Regolamento UNESCO, modificandolo successivamente, alla luce delle più recenti disposizioni normative, con deliberazione C.C. 2017/C/00027 del 27 aprile 2017, previa sottoscrizione, in data 31 marzo 2017, di apposita intesa con la Regione Toscana (schema approvato con delibera della Giunta regionale n. 308 del 27 marzo 2017) e sentita la Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, col quale ha avviato un'importante azione politica e culturale finalizzata a tutelare il centro storico fiorentino da attività economiche che rischiavano di snaturare la sua identità culturale;
- della delibera C.C. 2020/C/00010 del 4 maggio 2020 di modifica del Regolamento UNESCO;

PRESO ATTO della delibera:

- di Giunta comunale 2017/G/00110 del 29/03/2017 (Approvazione Intesa fra Regione e Comune di Firenze a norma del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, articolo 1, comma 4);
- di Giunta Comunale n. 2017/G/00679 del 29 dicembre 2017, ha approvato con la locale Soprintendenza il Protocollo d'intesa per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, che, per la migliore valorizzazione del centro storico e la semplificazione delle procedure amministrative, approvava nuovamente il precedente Protocollo per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, decaduto per termini.
- di Giunta comunale n. 2018/G/00129 del 09/04/18 "Intesa Comune Regione Toscana ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 241";

RITENUTO QUINDI di cogliere l'opportunità dei rinnovi delle licenze per adeguare la regolamentazione comunale al fine di realizzare le irrinunciabili esigenze di riqualificazione complessiva del settore e per consentire ai mercati di svolgere appieno quel ruolo di cui sopra nel rispetto del contesto urbano in cui sono inseriti.

DATO ATTO di come il competente Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive abbia da tempo intrapreso un imponente lavoro tecnico di revisione e adeguamento del testo regolamentare alle normative regionali e nazionali;

RITENUTO di dover conseguentemente modificare e adeguare le norme del vigente Regolamento alle disposizioni introdotte dalle predette norme, nazionale e regionale, anche in funzione dell'attuazione da parte del Comune di Firenze, di politiche più efficaci in materia di sviluppo economico e di servizi offerti alla popolazione e al contempo di tutela e valorizzazione della città;

CONSIDERATO come il suddetto Regolamento persegua le seguenti finalità:

- a) Tutela e rilancio di un settore (commercio su area pubblica) importante per l'economia e per il lavoro della città, nonché caratteristico e tipico che, ovviamente insieme ad altre funzioni, contribuisce a definire l'identità cittadina. Il commercio su suolo pubblico rappresenta inoltre un'opportunità di arricchimento qualitativo dell'offerta commerciale e artigianale in città in favore dei consumatori, in particolare dei cittadini residenti, degli utilizzatori della città, dei visitatori. Il commercio su area pubblica di qualità costituisce, infine, presidio per strade, vie e piazze della città.
- b) Definizione della dislocazione delle attività, delle merci messe in vendita, del posizionamento dei banchi su cui vengono allestiti i prodotti per rispondere a requisiti di decoro, bellezza, tipicità e qualità coerenti con il tessuto cittadino sui quali su cui insistono.
- c) Definizione del sistema di regole che disciplina i mercati e i posteggi isolati posti al di fuori di essi, i raggruppamenti turistici, le norme in materia di turni, i mercati al coperto, il commercio itinerante, le fiere, la vendita di stampa su suolo pubblico. Il presente regolamento disciplina anche i provvedimenti sanzionatori e interdittivi per le violazioni del medesimo. Nel regolamento si affermano principi, indirizzi e regole finalizzati a riqualificare i mercati per renderli più attrattivi in

un contesto economico-sociale radicalmente mutato rispetto al passato e a renderli più belli e accoglienti e, infine, più armoniosamente inseriti nel contesto urbano.

- d) Valorizzazione della tipicità dei mercati e del valore della tradizione, in particolare fiorentina e toscana. Per sostenere l'azione di adeguamento degli operatori alle regole di riqualificazione di cui agli articoli 21 e 22 del Regolamento l'Amministrazione si impegna a disporre per i prossimi 3 anni misure di sostegno fiscale per i prossimi tre anni.

TENUTO CONTO anche Intesa Comune Regione Toscana ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 2018 approvata con deliberazione n. 2018/G/00129 del 09/04/18 con la quale è stato convenuto *"ai sensi dell'articolo 98, comma 1, della l.r. 28/2005, prevedere che i banchi di ciascun mercato turistico siano conformi a modelli architettonici definiti dal Comune, che l'esposizione delle merci poste in vendita rispetti le modalità espositive che saranno stabilite dal Comune nel proprio Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che nei mercati turistici, come individuati dal Comune, ciascun banco debba offrire percentuali minime di merceologie o di prodotti realizzati nelle materie prime caratterizzanti il mercato stesso e siano poste in vendita merci che, almeno entro le percentuali minime stabilite dal Comune, siano prodotte in Toscana o siano qualificabili come prodotti dell'artigianato toscano;"*

EVIDENZIATO come la revisione e l'aggiornamento del Regolamento di cui trattasi siano stati sviluppati previo approfondito confronto con le Associazioni di Categoria e come queste concordino con l'Amministrazione Comunale sulla necessità di predisporre ed attuare, congiuntamente, politiche attive destinate al sostegno ed alla tutela del settore ribadendo l'importanza dello strumento della concertazione per risolvere le problematiche del commercio su area pubblica;

SENTITI i presidenti di quartiere;

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., di approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l'articolo 31 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;
- il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recante *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;*
- i provvedimenti legislativi adottati a livello nazionale, regionale e locale in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la L.R. Toscana n. 62/2018, Codice del Commercio;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" con cui è stato approvato il bilancio finanziario 2020-2022, così come aggiornata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 9.11.2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22.4.2020 esecutiva ai termini di legge con cui è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa e qui integralmente richiamato:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 43. della Legge Regionale Toscana n. 62/2018 (cd. Codice del Commercio), il Regolamento comunale del Commercio su area pubblica, all.1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con conseguente abrogazione, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, del Regolamento Comunale per la Disciplina dello Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche allegato 1) della Delibera CC n. 60/2008, restando in via transitoria vigente l'attuale Piano delle aree di cui all'allegato 2 della Delibera CC n. 60/2008 fino ad adozione del nuovo Piano che la Giunta comunale sottoporrà al Consiglio comunale
2. di abrogare l'articolo 10 del "*Regolamento unico delle attività commerciali*" (approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 12.2.2018) ed ogni altra previgente disposizione in contrasto con la disciplina di cui al presente Regolamento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

RELAZIONE SUL NUOVO "REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA"

Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59

In materia di proroga delle concessioni delle licenze per il commercio su area pubblica vige l'art. 181 comma 4 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e l'art. 35 Legge Regionale n. 62/2018 e ss.mm.ii., le linee guida ministeriali del 25 Novembre 2020 di cui al comma 4bis dell'articolo 181 citato e le modalità stabilite dalla Regione in applicazione di detta disposizione dalla delibera di giunta n.1548 del 9 dicembre 2020.

L'attività commerciale sulle aree pubbliche di competenza del Comune di Firenze si articola in forme diverse ponendosi da una parte come strumento di rivitalizzazione dei centri urbani e di crescita economica del territorio, dall'altra come servizio offerto ai cittadini e ai turisti nel rispetto delle caratteristiche dell'area e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio storico, artistico, ambientale.

Le attività commerciali su area pubblica si svolgono nei mercati rionali e nei mercati coperti, presso i posteggi isolati, nei raggruppamenti turistici, di servizio e straordinari, e nei turni commerciali ma anche in occasione delle fiere e fiere Promozionali. In questi ambiti e in altri ancora, si trovano banchi di operatori commerciali, collocati nel Centro Storico e su tutto il territorio fino alle periferie della città.

Questo settore commerciale ha trovato la sua disciplina a livello comunale nel Regolamento per lo Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche approvato con Delibera C.C. 60 del 14/7/2008 e ss.mm.ii.

In questi anni inoltre numerose novità normative si sono susseguite sia a livello nazionale che a livello regionale, in particolare con l'approvazione del Codice del Commercio approvato con L.R.T n. 62/2018 e ss. m.m. e ii..

L'Amministrazione, nel riconoscere il ruolo essenziale del Commercio su Area Pubblica, ha inteso porre in essere un riassetto complessivo di tale settore che ha portato alla redazione del nuovo Regolamento per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche demandando l'approvazione del nuovo Piano del Commercio, con le planimetrie, in tutte le sue articolazioni al momento in cui sarà concluso il procedimento per le concessioni dodecennali.

Il nuovo Regolamento che qui illustriamo alla Giunta è frutto di un lungo e articolato lavoro tecnico.

Nel percorso di lavoro ha trovato spazio una puntuale attività di concertazione sugli aspetti normativi, logistici, architettonici con le Associazioni di categoria. Nei numerosi incontri che si sono susseguiti negli anni presso l'Assessorato allo Sviluppo Economico sino all'ultimo conclusivo nel dicembre 2020, sono stati condivisi obiettivi, azioni, passaggi amministrativi per l'approvazione del nuovo Regolamento per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche. Le associazioni di categoria e talvolta anche i rappresentanti nominati dagli ambulanti dei Raggruppamenti e dei cassettaisti, hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni ai progetti del Piano con richieste di modifica e/o miglioramenti che sono stati spesso accolti in quanto ritenuti compatibili con gli obiettivi fissati.

Parallelamente hanno avuto luogo incontri e interlocuzioni scritte, tra l'Amministrazione Comunale di Firenze e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, nella persona del Soprintendente Dott. Andrea Pessina, ai sensi e per le finalità di cui all'art 52 (*Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali*), con particolare riferimento al comma 1 e 1-ter del D.Lgs.vo 22.01.2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*). In data 22 giugno 2018 a seguito della presentazione della bozza di regolamento su Aree Pubbliche ne è stata siglata l'intesa su ogni aspetto di rilevanza con la Soprintendenza, partendo dalla condivisione di alcuni punti ritenuti fondamentali, ovvero, la caratterizzazione dei mercati per merci e prodotti toscani o dell'artigianato toscano, con offerta vincolata in percentuali minime predefinite, le prescrizioni sulle modalità espositive ed i modelli di banco architettonico.

Nuove disposizioni previste nel Regolamento per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche:

- vengono ammesse possibilità per gli operatori storici dei mercati e dei raggruppamenti di partecipare ad i "bandi migliororia" prima che un banco venga o soppresso o messo nuovamente a bando sull'esterno o a scambiare la propria licenza all'interno della propria merceologia, raggruppamento o mercato (art 2 let. f. e g.).
- viene individuata la "macroarea 1 (area Centro Storico Unesco, Parco delle Cascine, Viali di Circonvallazione, Piazzale Michelangelo)" in cui si stabilisce che possano vigere delle limitazioni all'esercizio del commercio su area pubblica in ragione dei temi di tutela e valorizzazione dell'area. Per le fiere, fiere promozionali o manifestazioni straordinarie viene proibita all'interno di tale area la somministrazione e la vendita di generi alimentari preparati utilizzando piastre di riscaldamento e griglie. Vengono riviste le esclusioni di alcune tipologie di commercio.
- Viene sancito il divieto di vendita di prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche, sui medesimi impresse, offrano un'immagine caricaturata dell'Italia, delle sue città, delle sue tradizioni, della sua cultura, della sua arte e di qualsiasi suo tratto caratteristico ed il divieto di esposizione e della vendita di gadget, souvenir, capi di abbigliamento ed altri prodotti che inneggino alle ideologie fascista e nazista o comunque le richiamino. (art. 7).
- Viene prevista la possibilità di prevedere mercati, posteggino fiere sperimentali (art. 9).
- Viene stabilito che le presenze nei mercati e nei posteggi itineranti saranno registrate con modalità telematica (art. 14 e 36).

- Viene aggiunta una data alle aperture di mercati straordinari: 1 novembre. (art. 16).

Raggruppamenti Turistici del Centro Storico

- Viene stabilito che i raggruppamenti turistici devono avere una specifica offerta merceologica che deve essere ispirata a principi di bellezza, decoro, tradizione, storicità e anche innovazione di qualità, comunque coerenti con la bellezza dei luoghi su cui insistono devono quindi essere posti in vendita prodotti realizzati, lavorati e confezionati nel rispetto della filiera fiorentina, toscana e italiana, con preferenza per le produzioni regionali di artigianato riconducibili ad iniziative regionali promozionali. Tale previsione può essere realizzata o immediatamente o con gradualità. La modalità graduale è la seguente: l'esposizione dei prodotti di filiera locale, regionale e nazionale deve essere effettuata rispetto alla superficie del banco nella misura minima del 30% entro 1 anno dall'entrata in vigore del Regolamento, del 60% entro 2 anni dall'entrata in vigore del Regolamento con le stesse modalità e del 100% entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento. In alternativa alla gradualità, i titolari delle concessioni possono presentare, un progetto di offerta di vendita della merce volto a valorizzare le esigenze di bellezza, decoro, tradizione, storicità o di innovazione di alta qualità, che sarà valutato dall'Amministrazione comunale. Per la definizione dei criteri ed i requisiti di appartenenza alla filiera, i criteri e le altre modalità di valutazione dei progetti e del modello del banco architettonico, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza ed al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività. Verrà istituita una Commissione alla quale partecipino associazioni ed enti interessati ed esperti del settore. (art.21)
- Viene stabilito che ciascun banco dei raggruppamenti turistici deve rispettare il modello architettonico approvato dall'Amministrazione comunale (art 22.)
- Per ciascun Raggruppamento, al soggetto associativo costituito fra gli operatori occupanti l'area mercatale di riferimento, verrà concesso in uso dal comune il marchio identificativo a scopo di promozione; (art. 23)

Turni commerciali

Sono state eliminate le categorie degli "imbonitori", "pennai", illustratori. I primi comunque manterranno la possibilità di lavorare nei mercati rionali, ove erano già collocati, partecipando non come turni ma come singoli concessionari al pari degli altri operatori. (art.28)

Mercati Rionali e Mercati Coperti

- la riqualificazione dei mercati coperti con la mappatura delle attività, ponendo dei limiti alla possibilità di variazioni nelle merceologie alimentari al fine di mantenere la loro vocazione di mercati storici di San Lorenzo e Sant'Ambrogio con le loro macellerie, pescherie, fruttivendoli, civaioli ecc. ed evitarne la trasformazione in mera attività commerciale di prodotti alimentari per turisti (art 29 e ss Reg.).
- Il mercato delle Pulci viene classificato come mercato coperto;

Posteggi fuori mercato

Le previsioni regolamentari inerenti i chioschi, o posteggi fuori mercato non hanno invece subito alcuna modifica (art.18) se non la previsione di ricomprendere nella materia del commercio su area pubblica anche i 9 posteggi su area pubblica con autorizzazione e concessioni per pubblici esercizi, prima in gestione all'ufficio Somministrazione delle Attività Economiche in sede fissa.

Fiere e Fiere Promozionale

- All'art. 40 del regolamento si stabiliscono gli indirizzi per le procedure di evidenza pubblica sono: maggior prossimità e presenza sul territorio dell'associazione, maggiore esperienza nella organizzazione e gestione di fiere e fiere promozionali nell'ambito comunale, qualità del Piano di promozione/ comunicazione, qualità del Piano sicurezza, sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente, qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO, valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano, impegno a destinare un posteggio, gratuitamente, ad associazioni di volontariato.
- All'articolo 41 si stabiliscono le regole per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni non commerciali.

Chioschi-Edicola

Nell'ambito del regolamento trova per la prima volta la sua disciplina l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica su area pubblica (titolo VIII) seguendo il dettato del Codice del Commercio L.R.T. 28/2005, seppure senza riferimenti specifici all'area pubblica e del D.Lgs.vo 170/2001 in tema di vendita di stampa quotidiana e periodica recentemente riformato con L. n. 96/2017;

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Preambolo

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Esercizio dell'attività e titolo abilitativo

Art. 4 - Assegnazione dei posteggi, miglorie e scambi

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi riservati

Art. 6 - Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica

Art. 7 - Valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

Art. 8 - Subingresso

Art. 9 - Posteggi e mercati a carattere sperimentale

Art. 10 - Spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato

Art. 11 - Caratteristiche

Art. 12 - Orari e chiusure

TITOLO II - MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 13 - Mercato

Art. 14 - Modalità di registrazione delle presenze

Art. 15 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi ("spunta")

Art. 16 - Mercati Straordinari

Art. 17 - Circolazione pedonale e veicolare

Art. 18 - Posteggi fuori mercato

Art. 19 - Posteggi "stagionali"

TITOLO III - RAGGRUPPAMENTI

Art. 20 - Raggruppamenti Turistici

Art. 21 - Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità.

Art. 22 - Il "Banco fiorentino"

Art. 23 - Attività promozionale e utilizzo del marchio

Art. 24 - Raggruppamenti Straordinari

Art. 25 - Raggruppamenti di Servizio

TITOLO IV - TURNI COMMERCIALI

Art. 26 - Definizione

Art. 27 - Funzionamento

Art. 28 - Individuazione dei turni

TITOLO V - MERCATI COPERTI

Art. 29 - Mercati coperti

Art. 30 - Posteggi nei mercati coperti alimentari

Art. 31 - Normativa igienico-sanitaria

- Art. 32 - Merceologie commerciabili
- Art. 33 - Attrezzature di vendita di proprietà Comunale
- Art. 34 Utilizzo dei posteggi e responsabilità
- Art. 35 - Gestione dei servizi comuni nei mercati coperti

TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 36 - Abilitazione all'esercizio dell'attività e Modalità di svolgimento

TITOLO VII - FIERE, FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO SU AREA PUBBLICA

- Art. 37 - Definizione e funzionamento delle fiere
- Art. 38 - Criteri, presenze e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere
- Art. 39 - Fiere promozionali
- Art. 40 - Gestione delle fiere e fiere promozionali
- Art. 41 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni non commerciali

TITOLO VIII - VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU AREA PUBBLICA

- Art. 42 - Punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica

TITOLO IX - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI

- Art. 43 - Provvedimenti interdittivi
- Art. 44 - Sanzioni

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 45 - Vendita delle proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo su area pubblica
- Art. 46 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art. 47 - Garanzie per l'occupazione del suolo pubblico con manufatti non soggetti a rimozione quotidiana (chioschi e attrezzature di vendita assimilate)
- Art. 48 - Disposizioni transitorie
- Art. 49 - Rinvii ed esclusioni
- Art. 50 - Abrogazioni
- Art. 51 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il commercio su area pubblica rappresenta un pezzo dell'economia e del lavoro della città. Rappresenta, altresì, un pezzo dell'identità della città. Costituisce, inoltre, opportunità di arricchimento dell'offerta commerciale e artigianale in città in favore dei consumatori in particolare cittadini residenti, utilizzatori della città, turisti. E' infine presidio di strade, vie e piazze.

Trattandosi di attività che si svolge su area pubblica la dislocazione delle attività, le merci messe in vendita, i banchi su cui vengono allestiti i prodotti debbono rispondere a requisiti di decoro, bellezza, tipicità, qualità coerenti con il tessuto cittadino sul quali su cui insistono.

Gli ultimi interventi sistematici di regolamentazione comunale del settore risalgono al 2008. Da allora sono intervenute rilevanti novità nel quadro economico-sociale e novità legislative regionali e nazionali che rendono necessario l'adeguamento della regolamentazione comunale. In particolare, la crisi economica connessa al Covid mostra la fragilità odierna del comparto che deve essere pensato e regolato al fine di assicurare al medesimo l'opportunità di una ripartenza solida e duratura in un quadro di presenze, circolazione e dinamismo che toccano la città con intensità diversa dal recente passato. Inoltre, la Legislazione, nazionale e regionale, dispone che entro il 31 dicembre 2020 trova applicazione il principio del rinnovo, previa verifica dei titoli, delle concessioni per 12 anni. Le recenti linee guida ministeriali stabiliscono che entro il 30 giugno 2021 saranno dai Comuni adottate le procedure di rinnovo.

Si tratta dunque di cogliere l'opportunità dei rinnovi delle concessioni per adeguare la regolamentazione comunale al fine di realizzare le irrinunciabili esigenze di riqualificazione complessiva del settore e per consentire ai mercati di svolgere appieno quel ruolo di cui sopra nel rispetto del contesto urbano in cui sono inseriti.

Per tali ragioni il presente Regolamento definisce il sistema di regole che disciplina i mercati e i posteggi isolati posti al di fuori di essi, i raggruppamenti turistici, le norme in materia di turni, i mercati al coperto, il commercio itinerante, le fiere, la vendita di stampa su suolo pubblico. Il presente regolamento disciplina anche i provvedimenti sanzionatori e interdittivi per le violazioni del medesimo. Nel regolamento si affermano principi, indirizzi e regole finalizzati a riqualificare i mercati per renderli più attrattivi in un contesto economico-sociale radicalmente mutato e a renderli più belli e accoglienti e, infine, più armoniosamente inseriti nel contesto urbano. Il presente regolamento si propone l'obiettivo di valorizzare la tipicità dei mercati e il valore della tradizione, in particolare fiorentina e toscana. Per sostenere l'azione di adeguamento degli operatori alle regole di riqualificazione di cui agli articoli 21 e 22 del Regolamento l'Amministrazione comunale si impegna a disporre misure di incentivo fiscale relativo al Cosap nei prossimi tre anni.

Infine, spetterà al Piano delle aree, da adottarsi all'esito della conclusione delle procedure di rinnovo delle concessioni, il compito di disegnare le collocazioni dei banchi in modo tale da valorizzare il ruolo e la funzione del mercato e al contempo tutelare il patrimonio architettonico e urbano ove i mercati sono collocati, prevedendo altresì nelle singole schede di mercato i posizionamenti dei medesimi.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento - nel rimandare integralmente al "Codice del Commercio" di cui alla L.R. Toscana n° 62/2018 e ss.mm.ii - disciplina e dettaglia condizioni e modalità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Firenze in virtù di quanto previsto dalla L.R. Toscana n°62/2018 "Codice del Commercio" all'art. 43.

2. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Art. 2 Definizioni

1. In aggiunta alle definizioni di cui al Codice del Commercio sopra richiamato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intende:

a) per "Codice" il Codice del Commercio di cui alla L.R. Toscana n° 62/2018 e ss.mm.ii

b) per "spunta", l'operazione con la quale ogni giorno, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi nel mercato.

c) per "attività stagionali", le attività di commercio sulle aree pubbliche riferite alla commercializzazione di prodotti stagionali che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 183 giorni per ogni anno solare.

d) per "turno commerciale dei cassettaï" e "turno fondini" la modalità di esercizio di commercio non alimentare su aree pubbliche non assegnate individualmente ma utilizzate secondo periodica rotazione autogestita.

e) per "raggruppamenti" l'insieme di posteggi di commercio su area pubblica omogenei per offerta merceologica. I raggruppamenti possono essere turistici, straordinari e di servizio.

f) per "miglioria" la procedura di assegnazione dei posteggi non occupati in modo che sia consentito agli operatori concessionari il trasferimento della propria attività e della concessione all'interno del medesimo mercato o raggruppamento e nell'ambito dello stesso settore merceologico.

g) per "scambio di posteggio" la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione all'interno dello stesso mercato o raggruppamento.

Art. 3 - Esercizio dell'attività e titolo abilitativo

1. Le concessioni di posteggio sono rilasciate ai titolari dell'azienda ed abilitano contestualmente all'esercizio dell'attività. Nel caso di conferimento in gestione dell'azienda, l'esercizio dell'attività da parte di soggetto diverso dal titolare della concessione sarà soggetto a SCIA.

2. Il rilascio della concessione di posteggio è subordinato alla verifica della regolarità contributiva nonché alla regolarità del pagamento dei tributi locali e canoni dovuti al Comune. La concessione di posteggio può essere rilasciata qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dall'articolo 6 comma 8 del Regolamento sulla riscossione coattiva.

Art. 4 Assegnazione dei posteggi, migliorie e scambi

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi vacanti su un mercato o su un raggruppamento il comune provvedere ad espletare il bando di miglioria intendendo con esso la procedura che permette agli operatori concessionari in un mercato o in un raggruppamento di presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando in quel mercato. La graduatoria verrà

formulata sulla base della maggiore anzianità di Autorizzazione/Concessione di posteggio sul mercato o raggruppamento dove insiste il posto vacante ed a parità la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in maniera discontinua, come operatore del commercio su area pubblica del soggetto concessionario.

2. La partecipazione al bando di migioria nell'ipotesi di attività condotta in regime di affitto di azienda o di parte di essa, è consentita solo con il consenso del titolare espresso in sede di procedura.

3. Nella eventualità dell'esistenza di posteggi vacanti, e solo dopo la pubblicazione del bando di migioria, qualora venga ritenuto opportuno procedere alla assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia le autorizzazioni e concessioni dodecennali di posteggi a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso pubblico come previsto dall'art.37 della legge regionale 62/2018

4. Nel caso in cui venga fatto un bando i concessionari in conseguenza del rilascio dell'autorizzazione/concessione avranno azzerate le presenze alle operazioni di spunta utilizzate per la partecipazione al bando stesso.

5. Le graduatorie avranno validità definita dai bandi da esse quali si attingerà fino al loro esaurimento qualora si voglia assegnare ulteriori posteggi resisi liberi.

6. E' consentito a due operatori appartenenti allo stesso settore merceologico o specializzazione, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato la possibilità di scambiare i posteggi e gli spazi dati in concessione. Il Comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo. Se l'attività è condotta per gestione di azienda la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata solo se corredata dal consenso, espresso tramite autocertificazione, del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

Art. 5 Assegnazione dei posteggi riservati

1. Oltre a quelli già previsti nel Piano delle aree nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:

a) dei soggetti con disabilità ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii;

b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. 45/2007 e ss.mm.ii., ove l'impresa abbia sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. per la vendita delle produzioni provenienti, in misura prevalente, dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse, nel numero previsto dalle norme speciali citate e individuate nel Piano del Commercio, per singolo mercato.

c) alle imprese il cui titolare, o in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono beneficiare di più un posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

ART. 6 Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica.

1. Le attrezzature utilizzabili all'interno del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio sono individuate, per specifica categoria di mercato/posteggio/fiera nelle schede del Piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 22. Per quanto attiene alle fiere si fa riferimento anche a bandi specifici.

2. Salvo specifiche deroghe per operatori alimentaristi, il mantenimento nel posteggio di veicoli/strutture/attrezzature di vendita negli spazi concessionati non è consentito al di fuori degli orari di inizio allestimento e di fine disallestimento.

3. I concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionati.

4. Non è consentito l'utilizzo di mezzi sonori.

5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'orario di esercizio del mercato, della fiera o del posteggio fuori mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di documentata forza maggiore, è considerato assente.

6. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività agli organi di vigilanza, anche attraverso strumenti telematici. Ove il file sia firmato digitalmente, deve essere mostrato nel formato originario.

7. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa. Il Comune può autorizzare in casi eccezionali il mantenimento del veicolo a condizione che non occupi più della superficie concessa e che sia amovibile.

8. Gli operatori devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività ed al conferimento dei medesimi negli spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita, pertanto, i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da merci, materiali, scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.

9. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato.

10. E' vietato, esercitare sui posteggi la vendita di generi diversi, anche nella specializzazione merceologica, da quelli indicati dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica quali risultano dalle relative schede dei mercati, raggruppamenti turistici, turni commerciali, fiere o fiere promozionali e posteggi fuori mercato e/o espressamente previsti nel titolo concessorio e/o definiti nell'ambito di accordi procedurali.

11. Gli oggetti tendari, ove ammessi, debbono essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le eventuali prescrizioni indicate nelle apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggi fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio per i terzi e per la fruizione del patrimonio culturale.

12. Agli oggetti tendari dei raggruppamenti turistici non possono essere appese merci di alcun tipo o materiale salvo diversa indicazione della commissione di cui all'articolo 21. Nei mercati rionali e nei posteggi isolati fuori area Unesco le merci possono essere appese esclusivamente nel perimetro del posteggio concesso.

Non è consentita alcuna scritta o marchio pubblicitario, diversa dalla ragione sociale o insegna della ditta nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento comunale sulla pubblicità.

13. Ogni concessionario deve avere in dotazione attrezzature antincendio. Gli estintori devono essere del tipo omologato e in numero compatibile con le sostanze e materiali presenti.

14. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata, effettuate con le modalità stabilite dalle normative di riferimento, sono comunicate al SUAP.

Art. 7 Valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

1. E' individuata come area di particolare interesse del territorio comunale della Città di Firenze, ai sensi e per gli effetti dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, la Macroarea "1" (area Centro Storico Unesco, Parco delle Cascine, Viali di Circonvallazione, Piazzale Michelangelo) della pianificazione comunale.

2. Al fine della valorizzazione e della tutela di tale Macroarea "1", l'attività di commercio sulle aree pubbliche e le altre attività disciplinate dal presente Regolamento ivi ubicate sono sottoposte alle specifiche limitazioni e prescrizioni di cui ai commi 3 e seguenti ed articoli specifici.

3. In occasione di fiere, fiere promozionali o manifestazioni straordinarie è proibita all'interno della Macroarea "1" la somministrazione e la vendita di generi alimentari preparati

utilizzando piastre di riscaldamento e griglie (hamburger, hot dog, riscaldamento di verdure e altri condimenti, e similari), fatta salva l'area mercatale del Parco delle Cascine e le fiere comprese nel Piano.

4. Nell'ambito della Macroarea "1", ad eccezione dell'area mercatale del Parco delle Cascine e di eventuali mercati rionali o di posteggi isolati dietro espressa autorizzazione, è escluso l'uso di qualsiasi tipo di automarket o veicolo a motore per lo svolgimento dell'attività. L'uso di motore elettrico è consentito esclusivamente per le operazioni di spostamento delle attrezzature, che dovranno essere fornite di ruote in gomma rigida per garantire l'integrità della pavimentazione e la silenziosità delle operazioni di posizionamento e la rimozione al termine dell'orario giornaliero di attività.

5. Nell'ambito della Macroarea "1" relativamente alle merceologie commerciabili, è esclusa, salvo che non sia stata autorizzata in relazione a specifiche manifestazioni, la vendita dei seguenti prodotti:

- settore alimentare: carni fresche di tutte le specie animali, prodotti ittici freschi o carni fresche di qualsiasi specie, ivi compresi molluschi e crostacei, (ad esclusione dei mercati coperti, o di quelli effettuati con adeguati supporti di vendita, purché garantiscano il rispetto di parametri sanitari);
- settore non alimentare: stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, oli minerali e lubrificanti, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria, il commercio di armi e di esplosivi, di articoli usualmente venduti nei sexy-shop, di prodotti chimici;

6. E' inoltre vietata la vendita:

- di indumenti ed oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa o delle appartenenze culturali o nazionali delle persone o che rimandino a discriminazioni su base etnica;
- di prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche, sui medesimi impresse, offrano un'immagine volgare dell'Italia, delle sue città, delle sue tradizioni, della sua cultura, della sua arte e di qualsiasi suo tratto caratteristico.

7. E' anche vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, capi di abbigliamento ed altri prodotti che inneggino alle ideologie fascista e nazista o comunque le richiamino.

8. Nell'ambito della Macroarea "1" i colori e i materiali di tende, coperture, gazebo, stand utilizzati per l'esposizione e la vendita dovranno essere mantenuti puliti ed in buono stato di conservazione.

9. Nell'ambito della Macroarea "1", in occasione del rilascio o rinnovo delle concessioni ovvero dell'assegnazione ai concessionari di nuove o diverse aree di posteggio in attuazione del Piano per il commercio su area pubblica, possono essere dettate prescrizioni di arredo urbano (morfologiche; cromatiche; dimensionali, compresa un'altezza massima della struttura, anche in allineamento con le insegne dei negozi adiacenti; di tecnologia dei materiali) alle quali il gestore è tenuto a conformarsi entro il termine indicato all'articolo 22, comma 3°.

Art.8 Subingresso

1. Il subingresso per trasferimento della titolarità dell'azienda intestataria della concessione per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a SCIA da effettuarsi da parte del soggetto subentrante, al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali

2. Il trasferimento della gestione dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a SCIA da effettuarsi, al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali.

3. Tali adempimenti devono essere effettuati secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni regionali in merito.

4. Il subentrante acquisisce le presenze già maturate nell'esercizio del medesimo titolo, e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

5. Il subingresso nel titolo abilitativo è consentito qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dall'articolo 6 comma 8 del Regolamento sulla riscossione coattiva. Il subingresso nel titolo abilitativo nel caso di debito rateizzato da parte del cedente, è consentito a condizione che il subentrante si accoli il debito, oppure a condizione che il cedente garantisca il debito con una fideiussione bancaria o assicurativa.

6. Il subingresso nel titolo abilitativo su posteggio riservato ai sensi dell'art. 7 è consentito solo a favore di un altro soggetto in possesso degli stessi requisiti.

Art.9 Posteggi e mercati a carattere sperimentale

1. La Giunta può istituire mercati, fiere e fiere promozionali a carattere sperimentale. Decorsi tre anni dalla sperimentazione il Consiglio Comunale disporrà in merito alla definitiva istituzione.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere e/o mercati si terrà conto:

- a) dell'esigenze di tutela e rivalutazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
- b) della compatibilità rispetto all'esigenze di carattere igienico-sanitario.
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei servizi pubblici.
- d) delle esigenze di riqualificazione di particolari aree cittadine.

Art. 10 Spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato

1. Il Comune, per motivi della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, previa concertazione con le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi, verbalizzati e sottoscritti.

2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico, sicurezza, di igiene e sanità pubblica, l'amministrazione comunale, può trasferire o modificare temporaneamente l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato notificando l'atto agli interessati. I termini di decorrenza saranno definiti compatibilmente con l'urgenza di provvedere.

3. Nel caso in cui gli interessati al trasferimento, siano uno o più posteggi di un mercato, di una fiera, le nuove collocazioni, sentite le Associazioni di categoria, sono individuate secondo i seguenti criteri di priorità, che non rivestono carattere di esclusività:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato o fiera;
- mediante l'individuazione di nuovi spazi nell'ambito del mercato o della fiera, quando esistano le condizioni di fattibilità per il posizionamento dei posteggi;

4. L'assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni avverrà a seguito di graduatoria effettuata sulla base del criterio della maggiore anzianità di autorizzazione/concessione di posteggio a parità la maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale ditta attiva di commercio su area pubblica maturata anche in modo discontinuo. Se ci fossero posteggi assegnati ai turni inseriti nel raggruppamento/mercato verrà fatta una graduatoria del turno così come previsto dai paragrafi precedenti. Quindi verrà inserito nella graduatoria generale del mercato/raggruppamento, secondo l'ordine spettante, l'esercente del turno con più anzianità di iscrizione al registro imprese della camera di commercio. Verrà poi considerato l'esercente del turno successivo al primo in graduatoria, qualora i posti da scegliere della categoria del turno siano più di uno.

5. Nelle ipotesi di trasferimento di posteggi fuori mercato le nuove collocazioni sono individuate secondo i seguenti criteri:

- nell'ambito di posteggi della stessa tipologia, se previsti dal Piano e non assegnati;
- individuando nuove postazioni o postazioni non assegnate all'interno dei raggruppamenti turistici o mercati rionali modificando la tipologia del posteggio isolato.

6. In caso di spostamento definitivo di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.

Art.11 Caratteristiche

Per ogni mercato, raggruppamento, turno commerciale, o fiera e per i posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e dal presente Regolamento.

Art.12 Orari e chiusure

1. Gli orari di inizio e fine occupazione e vendita per ogni categoria di commercio su area pubblica sono stabiliti e modificabili per motivi di pubblico interesse, con ordinanza sindacale.

2. Sempre con ordinanza sindacale sono disciplinate le chiusure obbligatorie per il commercio su area pubblica di qualsiasi attività con la sola eccezione di quanto previsto al successivo punto 3.

3. I punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica osservano gli orari e le chiusure secondo quanto disciplinato dall'accordo nazionale sottoscritto dalle Associazioni di categoria con la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).

TITOLO II - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13 Mercato

I mercati sono gestiti dal Comune, assicurando l'espletamento delle attività e l'erogazione dei servizi necessari al loro funzionamento. L'attività di vendita è effettuata da operatori abilitati al commercio su area pubblica in posteggi definiti dal Piano del Commercio comunale ed assegnati in concessione secondo le modalità stabilite dalla normativa.

Art. 14 Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nei posteggi viene effettuata per via telematica.

2. Nelle more dell'adozione del sistema di registrazione per via telematica, la registrazione delle presenze viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune, prima dell'inizio dell'orario di vendita.

3. L'operatore è tenuto, ai fini della registrazione, ad essere presente nel posteggio entro l'orario di inizio occupazione e vendita e per tutta la durata dell'orario di occupazione.

4. Nel caso in cui eventi documentati, gravi ed eccezionali comportino l'assenza dal posteggio, o l'interruzione anticipata dell'attività di vendita, essa è da considerarsi giustificata, secondo le modalità e le procedure saranno oggetto di specifica disciplina.

Art. 15 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi ("spunta")

1. Le presenze maturate in ciascun mercato o fiera dagli operatori non titolari di posteggio sono finalizzate alla redazione di graduatorie utili ai fini della spunta in accordo con quanto

previsto dal Codice all'art. 37 comma 7. Le graduatorie, sono approvate annualmente con provvedimento dirigenziale.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata nel rispetto delle caratteristiche del posteggio definite dal Piano. I posteggi oggetto di riserva, devono essere assegnati a spuntisti aventi gli stessi requisiti previsti per quel posteggio.

3. Qualora un operatore spuntista non si presenti al mercato per più di due anni solari, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale e senza che sia stata inviata al SUAP idonea documentazione che ne giustifichi l'impedimento, si procede alla sua cancellazione dalla graduatoria relativa al mercato in questione.

4. L'assegnazione temporanea è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature o arredi, o su cui insistono chioschi di proprietà del concessionario, nei posteggi stagionali, fuori mercato e raggruppamenti turistici.

Art. 16 Mercati Straordinari

1. E' previsto lo svolgimento di mercati straordinari nei giorni: 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre e nelle 2 domeniche precedenti il Natale.

2. Nei giorni di mercati straordinari può essere svolta attività di vendita in tutti i mercati.

3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori che costituiscono l'organico dello stesso giorno della settimana in cui si svolge il mercato senza riassegnazione dei posteggi.

4. Quando il mercato straordinario si svolga nelle giornate domenicali è autorizzato ad esercitare l'attività di vendita l'organico del mercato di uno dei giorni della settimana individuato con rotazione annuale.

Art. 17 Circolazione pedonale e veicolare

1. Nei giorni e negli orari di svolgimento dell'attività commerciale compreso allestimento e disallestimento le aree dedicate alle attività di commercio su area pubblica sono interdette alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli con apposita ordinanza sindacale della Direzione competente in materia di Mobilità.

2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni.

3. Deve essere comunque assicurato con continuità il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso.

4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di disabilità motorie, o che necessitano di ausili per il movimento (carrozine elettriche e/o a motore) e di quelli di cui al comma 3.

Art. 18 Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano del Commercio. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato vigono le stesse disposizioni per l'assegnazione di posteggi su area pubblica.

2. I posteggi fuori mercato non sono soggetti a spunta.

3. E' vietata la collocazione di strutture non facilmente amovibili eccezion fatta per le strutture individuabili come "chioschi" espressamente autorizzate e previste dal Piano del Commercio.

4. Nei posteggi fuori mercato e nei "chioschi" ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico rispetto a quello autorizzato e risultante dagli atti dell'Amministrazione.

Art. 19 Posteggi "stagionali"

1. I posteggi sono definiti "stagionali" quando l'attività di vendita è consentita soltanto in alcuni periodi dell'anno o in specifici giorni della settimana.

2. Le principali tipologie di posteggi stagionali sono:

- dal 1 Ottobre al 31 Marzo per la vendita esclusivamente di caldarroste, semi, frutta secca;
 - dal 1 Aprile al 30 Settembre per la vendita esclusivamente di anguria, melone, cocco, frutta fresca, acqua e bibite.
 - dal primo venerdì di dicembre al 5 gennaio per la vendita di alberi di natale, dolciumi, palloncini e articoli da regalo.
3. I commercianti su area pubblica "stagionali" per la vendita di anguria, alberi di natale, ecc., in considerazione dell'ingombro delle merci poste in commercio, sono autorizzati a non rimuovere le strutture utilizzate al termine dell'orario di vendita giornaliero, purché le medesime non occupino superficie maggiore di quella concessionata, siano rispondenti al decoro urbano e conformi alle prescrizioni di ordine igienico sanitario dettate dalla competente Azienda sanitaria.
 4. Sui posteggi stagionali non sono consentite le occupazioni giornalieri e/o operazioni di "spunta".
 5. Al termine del periodo stagionale di concessione, è fatto obbligo agli operatori di rimuovere qualsiasi struttura, materiale e/o attrezzatura, lasciando l'area completamente sgombra.
 6. Per i posteggi stagionali, non è consentito alcun ampliamento del periodo di operatività, né trasformazione da "stagionali" in "permanenti", con validità, cioè, per l'intera annualità, né è ammessa variazione o integrazione dei prodotti commerciabili.
 7. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola nei mercati, possono essere previsti nel Piano per il commercio su area pubblica posteggi stagionali da assegnare ad imprenditori agricoli professionali.
 8. Sono fatti salvi diversi periodi concessi come appare dagli atti dell'amministrazione.

TITOLO III - RAGGRUPPAMENTI

Art. 20 Raggruppamenti Turistici

1. Per raggruppamento turistico si intende l'insieme dei posteggi che si snodano con continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale individuati dal Piano del commercio su area pubblica e caratterizzati da specializzazioni merceologiche essenzialmente rivolte al turismo.
2. Relativamente all'esposizione delle merci ed alle caratteristiche delle strutture di vendita utilizzabili sui posteggi dei raggruppamenti turistici, si applica quanto disposto agli artt. 21 e 22.
3. Data la specificità dell'esercizio del commercio non sono ammesse "spunte" per i posteggi occasionalmente liberi.
4. Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale ed allo scopo di riqualificare e ottimizzare le aree del centro storico ove i raggruppamenti sono collocati, fatta salva l'ipotesi di migrazione di posteggio, subingresso in gestione o in proprietà nella azienda commerciale cui afferiscono le concessioni, i posteggi non possono essere oggetto di nuova assegnazione in caso di cessazione, rinuncia o decadenza della concessione.

Art. 21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità.

1. Con il presente articolo si disciplinano le categorie merceologiche che possono o debbono essere oggetto di vendita nei banchi dei raggruppamenti turistici. Tali categorie devono essere ispirate a principi di bellezza, decoro, tradizione, storicità e anche innovazione di qualità, comunque coerenti con la bellezza dei luoghi su cui insistono i raggruppamenti. Tali principi si realizzano con le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, sui banchi dei raggruppamenti turistici sono posti in vendita prodotti realizzati, lavorati e confezionati nel rispetto della filiera fiorentina,

toscana e italiana, con preferenza per le produzioni regionali di artigianato riconducibili ad iniziative regionali promozionali.

3. In merito a quanto disposto al comma 2, è disposto che l'esposizione dei prodotti di filiera locale, regionale e nazionale sopra descritti deve essere effettuata rispetto alla superficie del banco nella misura minima del 30% entro 1 anno dall'entrata in vigore del Regolamento, del 60% entro 2 anni dall'entrata in vigore del Regolamento con le stesse modalità e del 100% entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento.

4. In alternativa al rispetto delle superfici di vendita previste al comma 2, i titolari delle concessioni possono presentare, un progetto di offerta di vendita della merce volto a valorizzare le esigenze di bellezza, decoro, tradizione, storicità o di innovazione di alta qualità, che sarà valutato dall'Amministrazione comunale.

5. Con delibera della Giunta, da adottare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, è istituita una Commissione alla quale partecipano associazioni di categoria ed enti interessati ed esperti del settore, con il compito di sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale:

- i criteri ed i requisiti di appartenenza alla filiera di cui ai commi 2 e 3;
- i criteri e le altre modalità di valutazione dei progetti di cui al comma 4;
- il modello del banco architettonico comprese le caratteristiche del telone di copertura, di cui all'articolo 22, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza ed al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività.

6. In ogni caso, gli articoli esposti sono forniti di cartellino di vendita con l'indicazione del prezzo applicato e di etichetta contenente, fra le altre, le informazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del prodotto. L'etichetta contiene la chiara e comunemente intelligibile indicazione delle materie prime che li compongono. Gli esercenti adeguano a detta prescrizione la merce offerta in vendita, entro sei mesi dall'approvazione del Piano.

Art. 22 Il "Banco fiorentino"

1. Ciascun banco dei raggruppamenti turistici deve rispettare il modello architettonico definito dalla commissione di cui all'articolo 21, comma 5.

2. Ciascun banco dei cassettaï, dei fondini, dei posteggi fuori mercato e ciascun chiosco del centro storico deve rispettare le caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

3. Il banco conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo e del successivo disciplinare di Giunta è requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività e deve essere pertanto adeguato entro il secondo anno dall'adozione del Piano.

4. La conformità del banco al modello architettonico o alle caratteristiche prescritte, costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività. I titolari delle concessioni sono tenuti ad effettuare i necessari adeguamenti entro due anni dall'entrata in vigore del Piano per il commercio su area pubblica. Il mancato adeguamento entro il termine prescritto comporta la decadenza della concessione.

Art. 23 Attività promozionale e utilizzo del marchio

1. Al fine di programmare adeguate azioni di promozione, gli operatori di ciascun raggruppamento potranno costituirsi in associazione. Lo statuto dell'associazione dovrà essere inviato all'amministrazione comunale entro un anno dall'approvazione del Piano.

2. A ciascun raggruppamento costituito in associazione, verrà concesso in uso il relativo marchio di proprietà comunale secondo i termini e le modalità specificate in apposito disciplinare.

Art. 24 Raggruppamenti Straordinari

1. Per raggruppamento straordinario si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità dello Stadio comunale "Franchi" e del Palasport Mandelaforum di Viale Paoli, sui quali è

autorizzato l'esercizio dell'attività di vendita solo in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, culturali o musicali organizzate all'interno delle suddette strutture, con esclusione delle manifestazioni a carattere commerciale, religioso o politico.

2. Sui posteggi del "Raggruppamento Stadio" e del "Raggruppamento Palasport", per motivi di viabilità, interdizione o limitazioni di traffico veicolare, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, è vietata l'occupazione occasionale e giornaliera, pertanto, in assenza del concessionario, devono rimanere liberi.

3. Per le motivazioni sopra richiamate, i posteggi che dovessero rendersi vacanti per rinuncia dell'assegnatario, o per altro motivo, (revoca o decadenza) saranno oggetto di apposito bando di miglioria e qualora non assegnati verranno definitivamente soppressi dall'organico del Raggruppamento relativo.

4. L'accesso dei concessionari all'area di vendita per il raggruppamento Palasport Mandela Forum è consentito quattro ore prima dell'inizio programmato della manifestazione, ed entro due ore dal termine, l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra da mezzi e rifiuti di qualsiasi tipo.

5. Per il raggruppamento stadio l'accesso all'area di vendita dei concessionari è consentito quattro ore prima dell'inizio della manifestazione. Qualora si verificino concomitanze di orari per particolari manifestazioni il rionale Fanti dovrà smontare quattro ore prima dell'inizio della manifestazione al fine di consentire la pulizia dell'area prima dell'insediamento del raggruppamento stadio.

Art. 25 Raggruppamenti di Servizio

1. Per raggruppamento di servizio, si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità ed a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale agli usi cui la struttura medesima è adibita, individuati nel Piano o in appositi bandi.

2. E' esclusa l'occupazione giornaliera dei suddetti posteggi occasionalmente vacanti.

TITOLO IV - TURNI COMMERCIALI

Art. 26 Definizione

Per turno si intende l'insieme dei posteggi di generi non alimentari, con precisa e limitata specializzazione merceologica, ubicati in zone diverse del territorio comunale. Tali posteggi non sono assegnati individualmente ma ad una pluralità di operatori che li utilizzano secondo prestabilita periodica rotazione definita "turno".

Art. 27 Funzionamento

1. La turnazione sui posteggi costituenti l'organico del Turno, può essere autogestita dagli operatori interessati, ma deve essere calendarizzata e partecipata all'Amministrazione per gli eventuali rilievi entro il 10 gennaio di ogni anno.

2. I posteggi costituenti i turni commerciali, possono essere collocati nell'organico di un raggruppamento turistico o ubicati sul territorio comunale quali posteggi fuori mercato. Pertanto, nell'esercizio dell'attività, gli operatori di ciascun turno dovranno attenersi alle regole, modalità ed orari che disciplinano il funzionamento delle diverse realtà ove sono collocati i posteggi.

3. In accordo con l'art.15 i posteggi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di spunta. Non è altresì ammessa l'istituzione di nuovi posteggi o la riassegnazione in concessione dei posteggi revocati, decaduti o comunque vacanti, fatte naturalmente salve le ipotesi di sub ingresso.

4. Ciascun operatore, o società, non potrà essere titolare di più di due posteggi per ciascun turno commerciale.

Art. 28 Individuazione dei turni

1. I turni commerciali esistenti sul territorio comunale sono esclusivamente: il turno cassetta, ed il turno fondini.
2. Le caratteristiche di tali turni, la merceologia commerciabile, le dimensioni dei banchi sono definite nelle singole schede del Piano.
3. I turni pennai, imbonitori ed illustratori nella prima applicazione del piano del commercio su area pubblica verranno assorbiti i pennai nei raggruppamenti turistici, gli illustratori ed imbonitori nel mercato delle Cascine e/o nei mercati rionali.

TITOLO V - MERCATI COPERTI

Art. 29 Mercati coperti

1. I mercati coperti gestiti dall'Amministrazione sono il "Mercato Centrale di San Lorenzo", il "Mercato di Sant'Ambrogio" e il "Mercato delle Pulci."
2. Nel presente titolo si trattano anche i posteggi nei 4 box del "mercato rionale delle Cure" eccezion fatta per l'articolo 35.

Art. 30 Posteggi nei mercati coperti alimentari

1. I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati coperti non potranno occupare in nessun modo aree esterne al perimetro dei singoli posteggi concessionati, ed in particolare le aree comuni adiacenti. Le aree comuni non possono essere oggetto di nessuna occupazione per motivi di sicurezza in modo da garantire il transito pedonale e il sicuro deflusso in caso di necessità.
2. I titolari devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività, ed al conferimento dei medesimi negli appositi spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.
3. Le strutture di vendita con cui viene effettuata l'occupazione di suolo pubblico sono integralmente di proprietà dei singoli titolari, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 33.
4. Qualsiasi modifica alle strutture di vendita deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Servizi Tecnici e ove necessario dalla locale Sovrintendenza.
5. Ciascuna azienda commerciale presente nei due mercati, qualora acquisisca un ulteriore posteggio contiguo al posteggio concessionato, nei limiti previsti dalla normativa vigente, potrà richiedere l'autorizzazione ad unire i posteggi, ma mantenendo titoli concessori separati.

Art. 31 Normativa igienico-sanitaria

Nell'esercizio dell'attività è fatto obbligo agli operatori di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria previste dalla vigente normativa. Gli operatori, pertanto, devono in qualsiasi momento risultare in possesso della autorizzazione e abilitazione sanitaria prevista in relazione ai generi posti in vendita ed alla attività di preparazione e/o somministrazione eventualmente svolta.

Art. 32 Merceologie commerciabili

1. Nei mercati coperti di San Lorenzo e Sant'Ambrogio è autorizzata la vendita dei soli generi alimentari e non potranno essere commercializzati generi non alimentari, ad esclusione di una vendita di fiori e piante del mercato di San Lorenzo.

2. Al fine di mantenere una combinazione di offerta e la tipicità degli stessi mercati storici, le attività commerciali all'interno di detti mercati debba essere mantenuta secondo quanto sotto previsto:

Mercato di San Lorenzo	
alimentari/pizzicherie/gastronomie/pasta fresca/enoteca	32
pescherie	7
macellerie / pollerie	21
panifici /pasticcerie	3
ortofrutta/civaiolo/erboristeria	27
fioraio	1
bar	5
tavola calda/trattoria	1
trippaio e frattaglie	2

Mercato di Sant' Ambrogio	
alimentari / civaiolo	1
bar	1
alimentari/formaggi/gastronomia	4
macelleria / pollerie	7
ortofrutta	1
panificio/pasticceria	3
pescheria	1
tavola calda/trattoria	1
trippaio	1

3. Le categorie merceologiche commerciabili saranno riportate sulle autorizzazioni e concessioni in sede di rinnovo dodecennale.

4. Per i motivi di cui ai precedenti commi, non saranno autorizzati ampliamenti nel numero delle attività di somministrazione (bar e trattorie) attualmente presenti nei mercati coperti di San Lorenzo e di Sant' Ambrogio.

5. Nel "Mercato delle Pulci" sono commerciabili esclusivamente oggetti di antiquariato e modernariato.

6. Le merceologie commercializzabili nei 4 box del mercato delle Cure di proprietà dell'amministrazione comunali devono mantenere le seguenti specializzazioni: polleria, pescheria, tripperia e alimentari/formaggi/gastronomia.

7. Agli operatori concessionari di posteggio nei mercati elencati non è consentito introdurre variazioni nelle merceologie poste in vendita nei primi tre anni di vigenza del presente piano. Dopo tale termine sarà istituita specifica procedura formale.

8. I diversi posteggi, se tornano nella disponibilità dell'Amministrazione, saranno riassegnati, tramite pubblico concorso, previo impegno dei partecipanti a mantenere la commercializzazione dei medesimi prodotti.

Art. 33 Attrezzature di vendita di proprietà comunale

Nel caso in cui le attrezzature di vendita siano di proprietà dell'Amministrazione Comunale, il titolo per l'esercizio del commercio su area pubblica e la relativa concessione del posteggio sarà integrato con atto di concessione in uso a titolo oneroso dei relativi beni mobili elencati nell'atto.

Art. 34 Utilizzo dei posteggi e responsabilità

1. E' assolutamente vietato introdurre o parcheggiare, in qualsiasi area del mercato, veicoli di qualsiasi genere, salvo quelli asserviti al mercato stesso e debitamente autorizzati allo scopo.

2. Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all'interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.

Art. 35 Gestione dei servizi comuni nei mercati coperti

1. Ai fini della gestione dei servizi comuni e delle manutenzioni nei mercati coperti i titolari dei titoli abilitativi al commercio sulle aree pubbliche ivi presenti si costituiscono in Consorzio e/o Associazione come condizione necessaria di accesso al titolo. Le regole del Consorzio e/o Associazione vincolano in ogni caso tutti gli operatori del mercato, pena l'adozione di provvedimenti restrittivi e interdittivi dell'attività, compresa la revoca del titolo concessorio.

2. La comunicazione di subentro nel titolo implica anche l'obbligo di partecipare al Consorzio e/o Associazione.

3. Il Consorzio e/o Associazione si convenzionano con l'Amministrazione Comunale per la definizione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle manutenzioni affidate.

4. Al Consorzio e/o Associazione possono essere assegnati a titolo oneroso spazi per la gestione del consorzio stesso e la valorizzazione e promozione del Mercato.

TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 36 Abilitazione all'esercizio dell'attività e modalità di svolgimento

1. Per quanto attiene all'abilitazione all'esercizio dell'attività si fa rimando all'art. 38 del Codice.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante su mezzo mobile è consentito con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Non è consentita alcuna occupazione di suolo pubblico, con eventuali banchi, sedie, sgabelli, tende ecc.

3. L'esercizio del commercio itinerante è interdetto ove la sosta dei veicoli sia non compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e ad una distanza inferiore ai 300 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da mercati, fiere, posteggi isolati.

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è inoltre interdetto nel territorio comunale compreso entro il seguente perimetro territoriale:

Ponte alla Vittoria - P.zza Vittorio Veneto - Viale F.lli Rosselli, - P.le di Porta a Prato - V.le Belfiore - Rampa Spadolini - Via Cosseria - Via XX Settembre - Via del Ponte Rosso - P.za della Libertà - Viale Don Minzoni - Cavalcavia delle Cure - P.za delle Cure - Viale dei Mille - Viale M. Fanti - V.le Cialdini - Via Lungo l'Africo - V.le De Amicis - P.za Alberti - Via Piagentina - L.no del Tempio - L.no C. Colombo - P.te da Verrazzano - P.za Ravenna - L.no Ferrucci - P.za Ferrucci - Viale Michelangelo - P.le Michelangelo - Viale Galilei - Via di San Leonardo - P.le di Poggio Imperiale - V.le del Poggio Imperiale - Via Dante - Via Senese - Via di Colombaia - Via di Santa Maria a Marignolle - Via Piana - Via di Bellosguardo - P.za e Via San Francesco di Paola - V.le Ariosto - V.le Aleardi - V.le Sanzio - P.za Pier Vettori - Via del Ponte Sospeso - P.za Gaddi - Ponte alla Vittoria.

E' inoltre interdetto in tutto il Parco delle Cascine, da P.za Vittorio Veneto al torrente Mugnone fino al Piazzale dell'Indiano.

Le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.

4. Non è consentito al mezzo di sostare nello stesso punto per più di 1 ora. Decorso tale periodo potrà essere effettuata una nuova sosta solo ad almeno 300 metri di distanza dall'area precedentemente occupata. L'attestazione della durata della sosta avverrà tramite sistema telematico, con autenticazione, all'inizio (check in), e al termine dell'attività di vendita (check out), con preventiva acquisizione delle relative credenziali di autenticazione, presso il SUAP a decorrere dalla attivazione di tale sistema telematico.

5. E' vietata la sosta di mezzi mobili su area pubblica per l'esercizio del commercio in forma itinerante dalle 19.00 alle 8.00.

6. Non è ammesso commercio itinerante nei giorni festivi nel Comune di Firenze.

TITOLO VII - FIERE, FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO SU AREA PUBBLICA

Art. 37 Definizione e funzionamento delle fiere

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

2. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale relative al suo funzionamento. In conformità alla vigente normativa regionale, il Comune può prevedere l'affidamento di alcuni servizi a soggetti esterni all'Amministrazione.

Art. 38 Criteri, presenze e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Per la partecipazione alle fiere sono rilasciati titoli temporanei di esercizio ai singoli operatori sulla base di graduatorie, distinte per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formulate a seguito di pubblicazione di appositi bandi secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 37 del Codice.

2. Ad ogni soggetto giuridico non può essere rilasciata più di una concessione di posteggio per ciascuna fiera.

3. Per la modalità di spunta si rimanda a quanto disposto all'art. 37 comma 7 del Codice.

4. Per la definizione di presenze nella Fiera si rimanda a quanto previsto all'art. 32 lettera j) del Codice.

5. Per l'acquisizione della presenza, si rimanda a quanto previsto al comma 10 dell'art. 37 del Codice.

6. Per le fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, si rimanda alla disciplina prevista dal Codice.

7. Il Comune di Firenze emette bandi della durata di 12 anni per il rilascio di titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica aventi validità per le fiere gestite direttamente dall'amministrazione comunale a partire dall'anno 2022.

Art. 39 Fiere promozionali

1. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciati titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

2. Il bando per il rilascio di tali titoli temporanei è pubblicato sulla Rete Civica Comunale e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali dei commercianti sulle aree pubbliche.

3. Stante la peculiarità di ciascuna fiera promozionale, l'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi può essere o meno prevista dal relativo bando.

Art. 40 Gestione delle fiere e delle fiere promozionali

1. A norma del Codice il Comune può: o gestire direttamente le fiere e le fiere promozionali o in via straordinaria affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse, o infine avvalersi, per l'organizzazione e la gestione delle stesse, di soggetti terzi da individuarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica tra soggetti senza scopo di lucro ed associazioni a livello locale tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- maggior prossimità e presenza sul territorio dell'associazione
- maggiore esperienza nella organizzazione e gestione di fiere e fiere promozionali nell'ambito comunale;
- qualità del Piano di promozione/ comunicazione;
- qualità del Piano sicurezza;
- sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente;
- qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;
- valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;
- impegno a destinare un posteggio, gratuitamente, ad associazioni di volontariato.

2. Il soggetto gestore individuato dovrà attenersi a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori abilitati all'esercizio del commercio su area pubblica che parteciperanno.

3. Il soggetto gestore, dovrà altresì acquisire e conservare autocertificazioni da parte degli assegnatari, attestanti:

- il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio su area pubblica,
- il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica e gli adempimenti sanitari
- di regolarità contributiva (DURC/INAIL)
- di non avere pendenze relativamente ai tributi del Comune di Firenze

4. L'elenco degli operatori individuati dall'organizzatore, deve essere trasmesso al SUAP unitamente all'istanza finalizzata al rilascio della concessione, per l'effettuazione delle verifiche in ordine alle autocertificazioni acquisite.

5. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.

Art. 41 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni non commerciali

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario promosse da soggetti terzi al fine di:

- a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate aree della città;
- b) valorizzare iniziative di aggregazione, animazione, culturali e sportive.

2. L'effettuazione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario segue le procedure individuate dal regolamento COSAP.

3. Al fine di programmare efficacemente le manifestazioni verrà fatta una calendarizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno, in caso di richieste ulteriori l'amministrazione raccoglierà le nuove proposte trimestralmente. I soggetti promotori dovranno presentare specifica risposta all'avviso pubblico in cui siano indicati il progetto della manifestazione, da cui si desumano i seguenti elementi

- la presentazione dell'associazione/soggetto organizzatore,
- l'esperienza nell'organizzazione e gestione di eventi simili a quelli proposti in ambito comunale.
- il Piano di promozione/ comunicazione.
- la relazione tecnica delle attività e modalità operative, comprensive di date e luoghi richiesti.
- le planimetrie dell'intera area interessata, e comunque che dimostrino i requisiti igienico-sanitari necessari.
- il Piano sicurezza.
- sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente.
- i rendering per verificare la qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO.
- valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano.
- impegno a destinare spazi, gratuitamente, ad associazioni di volontariato.

L'Amministrazione valuterà le richieste ricevute secondo gli elementi elencati, il numero di manifestazioni presenti in città, tenendo conto anche dei pareri dei presidenti dei quartieri interessati e della conferenza di servizi prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche.

La Giunta potrà accogliere le manifestazioni che abbiano superato positivamente le valutazioni precedenti.

4. All'esito positivo della Conferenza di servizi l'organizzatore potrà presentare specifica istanza al SUAP unitamente all'elenco degli operatori partecipanti (commercianti, artigiani, imprenditori agricoli) individuati dagli organizzatori medesimi.

5. L'organizzatore deve acquisire da parte degli operatori commerciali partecipanti, autocertificazione attestante: il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio, il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio, i titoli professionali, la regolarità contributiva. Tale documentazione deve essere conservata a cura dell'organizzatore ed esibita in caso di controlli. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.

5. E' altresì consentito in accordo alle modalità e procedure di cui al presente articolo l'effettuazione di attività temporanee di commercio su area pubblica ai soggetti individuati dagli organizzatori stessi nell'ambito di manifestazioni su suolo pubblico a carattere culturale, sportivo o ricreativo e per la miglior riuscita delle manifestazioni stesse.

TITOLO VIII- VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU AREA PUBBLICA

Art. 42 Punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica

1. Su area pubblica in concessione è consentita la vendita della stampa quotidiana e periodica solo per punti vendita esclusivi.
2. Nei punti vendita esclusivi è consentita la vendita in forma residuale di altre merci, titoli di viaggio e di quanto espressamente autorizzato in relazione ad accordi e convenzioni promosse dall'Amministrazione Comunale.
3. Il titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività è previsto e disciplinato dalle normative sovraordinate di riferimento.

4. Il rinnovo della concessione su suolo pubblico è escluso se il titolare dell'azienda non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio della attività.

4. In caso di cessazione dell'attività o trasferimento in sede fissa, deve essere preventivamente comunicata la rinuncia alla concessione di suolo pubblico, con rimessa in pristino stato dell'area pubblica occupata.

5. La violazione delle disposizioni di cui al presente titolo comporta in ogni caso la revoca della concessione di suolo pubblico.

TITOLO IX - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI

Art. 43 Provvedimenti interdittivi

1. Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale.

2. La sospensione volontaria dell'attività di vendita deve essere comunicata preventivamente all'Amministrazione qualunque sia la durata. La ripresa dell'attività, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere dimostrata con l'esibizione della documentazione fiscale relativa.

3. La sospensione dell'attività di vendita, nel caso di violazioni a quanto disciplinato e previsto dal presente Regolamento e dal Piano del commercio è disposta dal Comune in caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale, per un periodo di 10 giorni.

4. Le violazioni delle disposizioni inerenti le categorie merceologiche di cui agli articoli 7, 21 e 32 del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano la sospensione dell'attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale, si procede alla revoca della concessione.

5. Oltre alle ipotesi di decadenza e revoca previste dalla vigente normativa regionale l'Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico nel caso in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare. Per quanto attiene il canone di servizio dei mercati coperti sarà motivo di decadenza superati i 3 mesi di morosità. La posizione è considerata regolare anche qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, fino al momento in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dall'articolo 6 comma 8 del Regolamento sulla riscossione coattiva.

6 L'adozione dei provvedimenti di revoca/decadenza della concessione di posteggio investe tutta la pregressa attività collegata al titolo decaduto, nel senso che le presenze eventualmente maturate sono azzerate e non possono essere vantate e/o valutate né per la spunta né per l'assegnazione di altri posteggi.

Art. 44 Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni che disciplinano le attività del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Firenze si applicano in ogni caso le sanzioni stabilite dalla normativa regionale di riferimento.

2. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche stabilite dalle normative di riferimento.

3. Gli esercenti sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo l'effettuazione di verifiche, sia presso il banco di vendita, nel posteggio del mercato, sia presso le attrezzature adiacenti.

4. Ove sia accertata l'infedeltà dell'etichettatura che attesta la provenienza dei prodotti si applicano in ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dalle normative di riferimento.

5. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali di legge, tenuto conto di quanto previsto da altri regolamenti e provvedimenti sindacali posti a tutela di determinate zone della città e/o di altri interessi generali.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 Vendita delle proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo su area pubblica

Fatte salve la disciplina degli hobbisti di cui al Codice del Commercio Regione Toscana, la vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico è autorizzabile su suolo pubblico solo in base alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'Esercizio delle Arti di Strada.

Art. 46 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari (Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 00073 del 24.01.2000 e ss. mm. ii) vigenti.

Art. 47 Garanzie per l'occupazione del suolo pubblico con manufatti non soggetti a rimozione quotidiana (chioschi e attrezzature di vendita assimilate)

1. Il rilascio di nuove concessioni per il commercio su area pubblica finalizzate all'installazione di manufatti/chioschi o altre attrezzature di vendita che non siano rimosse quotidianamente al termine dell'orario di attività, è subordinato alla costituzione di idonea garanzia sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria, assicurativa etc. dell'obbligo di rimozione del manufatto e rimessa in ripristino dell'area al termine al venir meno del titolo concessorio.

Art. 48 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni in essere ed in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, sono rinnovate per un periodo di dodici anni, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, alle condizioni indicate nelle linee guida ministeriali ivi previste e secondo le modalità stabilite dalla Regione in applicazione di detta disposizione.

2. Sono oggetto del procedimento di rinnovo di cui al comma 1 le concessioni per l'esercizio del commercio su area pubbliche relativi a posteggi in mercati, fiere e posteggi isolati, inclusi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di periodici e vendita da parte dei produttori agricoli, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.

3. Entro il 31 dicembre 2020, il Comune provvede ad inviare al titolare della concessione la comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo. Qualora ciò richieda tempi eccessivamente lunghi, il Comune, al fine di accelerare il procedimento, pubblica all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale, e comunque diffonde attraverso i media, un avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo.

4. Il procedimento di rinnovo delle concessioni si conclude entro il 30 Giugno 2021. Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di proseguire l'attività conformemente ai titoli in scadenza.

5. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 4, il titolare delle concessione comunica al Comune, entro il termine assegnato nella comunicazione o nell'avviso di cui al medesimo comma, il possesso degli requisiti soggettivi, del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, del requisito della regolarità contributiva, nonché, in caso di più concessioni quelle di cui intende ottenere il rinnovo, insieme agli altri elementi richiesti per consentire le verifiche necessarie al rinnovo della concessione. In caso di impedimento, presenta dichiarazione sostitutiva sulle cause che gli impediscono temporaneamente di conseguire o comunicare il requisito dell'iscrizione e quello della regolarità contributiva. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva e del requisito della regolarità contributiva deve essere conseguito e comunicato entro il termine massimo del 30 Giugno 2021.

6. Acquisiti gli elementi richiesti ed effettuate le necessarie verifiche, il Comune dispone il rinnovo della concessione e rilascia il nuovo titolo, oppure lo nega.

7. Il rinnovo della concessione non preclude, nei confronti delle concessioni oggetto di rinnovo, l'esercizio dei poteri di pianificazione e regolamentazione dell'attività commerciale, ivi compreso quelli di stabilire una nuova collocazione o diversi contenuti merceologici per le attività, nonché di disporre la revoca delle concessioni, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 43 della l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 62, dall'art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalle altre disposizioni vigenti.

8. La Giunta comunale di Firenze, sulla base della verifica del numero e delle caratteristiche delle domande di rinnovo pervenute e ritenute meritevoli di accoglimento, anche tenendo conto delle esigenze di tutelare l'ambiente, il patrimonio culturale, il decoro e la sicurezza urbana, ed acquisito, ove necessario, l'assenso della Soprintendenza competente ai sensi degli artt. 21, 106, comma 2-bis e 146, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sottopone al Consiglio comunale l'approvazione del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

9. In coerenza alle previsioni del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato, sono comunicati agli interessati, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni od opposizioni entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di:

a) conferma dei contenuti delle concessioni in essere, con le eventuali prescrizioni in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della legge regionale;

b) rilocalizzazione o riconversione merceologica delle concessioni per esigenze di interesse pubblico;

10. Resta salvo il potere di verificare, nei confronti delle concessioni rinnovate ai sensi dei commi precedenti, l'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dalle linee guida e dalle disposizioni regionali, e di avviare gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca in autotutela.

Art. 49

Rinvii ed esclusioni

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento e nell'allegato Piano si rinvia alla normativa di riferimento sovraordinata.

2. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento le attività di commercio su posteggi in aree verdi.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività fieristico -espositive di cui al Capo X del Codice.

4. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 50

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato:

- il "Regolamento Comunale per la Disciplina dello Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche" allegato 1) della Delibera CC n. 60/2008, restando in via transitoria vigente l'attuale Piano delle aree di cui all'allegato 2 della Delibera CC n. 60/2008 fino ad adozione del nuovo Piano.
- l'articolo 10 del "Regolamento unico delle attività commerciali" (approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 12.2.2018).

Art. 51

Entrata in vigore

A norma dell'articolo 10 delle preleggi il presente Regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione all'albo pretorio.

EMENDAMENTO

Soggetto: Assessore Federico Gianassi

Data: 29 Dicembre 2020

VISTA la proposta di delibera numero 638/2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche";

RITENUTO che ci siano degli errori materiali da correggere e specificazioni tali che permettano di applicare al meglio il regolamento;

SI EMENDA

L'ALLEGATO I "testo del regolamento"

INDICE	<ul style="list-style-type: none">• sostituire Art. 4 - <i>Attività mediante posteggio</i> con Art. 4 <i>Assegnazione dei posteggi, migliorie e scambi</i>• Art 23 sostituire <i>Rapporti con l'amministrazione comunale ed attività di promozione</i> con <i>Attività promozionale e utilizzo del marchio</i>• Art 38 invece <i>presnze</i> inserire <i>presenze</i>
PREAMBOLO	Al terzo ed al quinto capoverso dopo "rinnovi delle" togliere il termine <i>licenze</i> ed inserire "concessioni"
Art. 3, comma 2	<i>Il rilascio della concessione di posteggio è subordinato alla verifica della regolarità contributiva nonché alla regolarità del pagamento dei tributi locali e canoni dovuti al Comune. La concessione di posteggio può essere rilasciata qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel il caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dall'articolo 6 comma 8 del Regolamento sulla riscossione coattiva.</i>
ART 4 COMMA 1	<ul style="list-style-type: none">• togliere la dicitura "in un mercato" e aggiungere prima della fine del periodo "o in un raggruppamento".• al periodo successivo dopo: <i>la graduatoria verrà formulata</i> togliere <i>sulla maggiore anzianità di autorizzazione/concessione sul posteggio che viene rilasciato</i> aggiungere <i>sulla base della maggiore anzianità di Autorizzazione/Concessione di posteggio sul mercato o raggruppamento dove insiste il posto vacante;</i>
ART.4 COMMA 6	Sostituire E con E'

ART. 43	<p>Togliere dopo regionale "nonché dal Regolamento COSAP, l'Amministrazione provvede a pronunciare la decadenza della concessione di posteggio nei casi di morosità, nel pagamento dei canoni di servizio, per i mercati coperti, superiori a tre mesi, l'" di seguito aggiungere Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico nel caso in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare. Per quanto attiene il canone di servizio dei mercati coperti sarà motivo di decadenza superati i 3 mesi di morosità. La posizione è considerata regolare anche qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, fino al momento in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dall'articolo 6 comma 8 del Regolamento sulla riscossione coattiva.</p>
ART. 47, COMMA 1	<p>Inserire dopo il rilascio di: nuove</p>
ART. 48	<p>COMMA 6: sostituire la parola "ovvero" con <i>oppure</i>;</p>

Firenze, 29/12/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA POSITIVO

Luca de' Rinaldi

Parere di regolarità contabile positivo
Giuseppe Consolini.

Roberto

OGGETTO: EMENDAMENTO n. 1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo 7 contro le discriminazioni razziali)

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: modifiche all'articolo 7 contro le discriminazioni razziali

Che l'art. 7, comma 6, primo capoverso, che così recita:

" Art. 7, comma 6. E' inoltre vietata la vendita:

- di indumenti ed oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa o delle appartenenze culturali o nazionali delle persone;

Sia modificato come segue:

" Art. 7, comma 6. E' ~~inoltre~~ inoltre vietata la vendita:

- di indumenti ed oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa o delle appartenenze culturali o nazionali delle persone **o che rimandino a discriminazioni su base etnica "**

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici per il coordinamento tecnico del testo, se necessario.

La Consigliera, Antonella Bundu

Il Consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE REG. TECNICA
POSITIVO, ASSORBITO
DA EMENDAMENTO
GIUNTA

Luca de Nino

Parere di regolarità contabile
positivo
G. Balle

OGGETTO: EMENDAMENTO n. 2 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo 7 – cioè che è caricaturale non è detto che sia offensivo)

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: cioè che è caricaturale non è detto che sia offensivo

Che l'art. 7, comma 6, secondo capoverso, che così recita:

" Art. 7, comma 6. E' *inoltre* vietata la vendita:

[...]

- di prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche, sui medesimi imprese, offrano un'immagine caricaturata dell'Italia, delle sue città, delle sue tradizioni, della sua cultura, della sua arte e di qualsiasi suo tratto caratteristico

Sia modificato come segue:

" Art. 7, comma 6. E' *inoltre* **inoltre** vietata la vendita:

[...]

- di prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche, sui medesimi imprese, offrano un'immagine ~~caricaturata~~ **caricaturale** dell'Italia, **offensiva** delle sue città, delle sue tradizioni, della sua cultura, della sua arte e di qualsiasi suo tratto caratteristico.

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici per il coordinamento tecnico del testo, se necessario.

La Consigliera, Antonella Bundu

Il Consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE REG. TECNICA

POSITIVA

Luca de Muro

Posere di Roberto Contebice
positivo grec.

OGGETTO: EMENDAMENTO n. 3 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo 7 – qualunque oggetto nazista o fascista)

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: qualunque oggetto nazista o fascista

Che l'art. 7, comma 7, secondo capoverso, che così recita:

° Art. 7, comma 7.

E' inoltre vietata la vendita:

[...]

7. E' anche vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, capi di abbigliamento ed altri prodotti che inneggino alle ideologie fascista e nazista o comunque le richiamino.

Sia modificato come segue:

*E' inoltre **inoltre** vietata la vendita:*

[...]

*7. E' anche vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, capi di abbigliamento ~~ed altri prodotti~~ e di ogni altro oggetto che inneggino alle ideologie fascista e nazista o comunque le richiamino. **E' fatta salva la vendita di reperti storici ai sensi delle Leggi vigenti.***

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici per il coordinamento tecnico del testo, se necessario.

La Consigliera, Antonella Bundu

Il Consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE REG. TECNICA
POSITIVO

Luca de Nino

Parere di Reg. contabile
POSITIVO

Luca de Nino

OGGETTO: EMENDAMENTO n. 4 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo 6 – estintori adeguati ed efficienti)

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: estintori adeguati ed efficienti

Che l'art. 6, comma che così recita:

" Art. 6, comma 13.

Ogni concessionario deve avere in dotazione attrezzature antincendio. Gli estintori devono essere del tipo omologato e in numero compatibile con le sostanze e materiali presenti.

Sia modificato come segue:

" Art. 6, comma 13.

*Ogni concessionario deve avere in dotazione **adeguate** attrezzature antincendio. Gli estintori devono essere del tipo omologato e in numero compatibile con le sostanze e materiali presenti, **in regola con le Leggi vigenti, in particolare in materia di revisione.***

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici per il coordinamento tecnico del testo, se necessario.

La Consigliera, Antonella Bundu

Il Consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE REG. TECNICA

POSITIVO

Mario Simeoni

Parere di Reg. contabile
positivo
Flaminio

OGGETTO: EMENDAMENTO n. 5 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo 7 per l'antiquariato e il modernariato)

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: modifiche all'articolo 7 per l'antiquariato e il modernariato

Che l'art. 7, comma 5, secondo punto elenco, che così recita:

5. Nell'ambito della Macroarea "1" relativamente alle merceologie commerciabili

[...]

- settore non alimentare: stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, oli minerali e lubrificanti, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria, il commercio di armi e di esplosivi, di articoli usualmente venduti nel sexy-shop, di prodotti chimici;

Sia modificato come segue:

5. Nell'ambito della Macroarea "1" relativamente alle merceologie commerciabili

[...]

- settore non alimentare: stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, oli minerali e lubrificanti, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria, il commercio di armi e di esplosivi, di articoli usualmente venduti nel sexy-shop, di prodotti chimici, **fatti salvi, quando non pericolosi e nel rispetto delle Leggi vigenti, i prodotti che afferiscano ad antiquariato e modernariato;**

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici per il coordinamento tecnico del testo, se necessario.

La Consigliera, Antonella Bundu

Il Consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE REG. TECNICA
POSITIVO
Lucio de Nono
Parere di Reg. Contabile
positivo per

OGGETTO: EMENDAMENTO n. 6 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo 17 – per la circolazione dei veicoli di servizio pubblico)

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: per la circolazione dei veicoli di servizio pubblico di emergenza e polizia

Che l'art. 17, commi 3 e 4, che così recita:

Art. 17 Circolazione pedonale e veicolare

[...]

3. Deve essere comunque assicurato con continuità il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso.

4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di disabilità motorie, o che necessitano di ausili per il movimento (carrozze elettriche e/o a motore) e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Sia modificato come segue:

Art. 17 Circolazione pedonale e veicolare

[...]

3. Deve essere comunque assicurato con continuità il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso.

4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di disabilità motorie, o che necessitano di ausili per il movimento (carrozze elettriche e/o a motore) e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico **di cui al comma 3.**

il codice della strada prevede che nella normale attività di pattugliamento le forze di polizia possano transitare per le aree pedonali; e questo senza che ci sia necessità d'intervento per un pericolo (da cancellare)

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici per il coordinamento tecnico del testo, se necessario.

La Consigliera, Antonella Bundu

il Consigliere, Dmitrij Palagi

Parere di Reg. contabile
positivo
Silvia

PARERE REG.
TECNICO POSITIVO
ASSORBITO DA EMENDAMENTO
PIÙ TARDIVO
Anno 2020

OGGETTO: EMENDAMENTO n. 7 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo 21 – per la vendita di articoli di antiquariato e modernariato)

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: per la vendita di articoli di antiquariato e modernariato nei raggruppamenti turistici

Che l'art. 21, che così recita:

Art. 21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità.

1. Con il presente articolo si disciplinano le categorie merceologiche che possono o debbono essere oggetto di vendita nei banchi dei raggruppamenti turistici. Tali categorie devono essere ispirate a principi di bellezza, decoro, tradizione, storicità e anche innovazione di qualità, comunque coerenti con la bellezza dei luoghi su cui insistono i raggruppamenti. Tali principi si realizzano con le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, sui banchi dei raggruppamenti turistici sono posti in vendita prodotti realizzati, lavorati e confezionati nel rispetto della filiera fiorentina, toscana e italiana, con preferenza per le produzioni regionali di artigianato riconducibili ad iniziative regionali promozionali.

Sia modificato come segue:

Art. 21 ~~Disposizioni~~ Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità.

1. Con il presente articolo si disciplinano le categorie merceologiche che possono o debbono essere oggetto di vendita nei banchi dei raggruppamenti turistici. Tali categorie devono essere ispirate a principi di bellezza, decoro, tradizione, storicità e anche innovazione di qualità, comunque coerenti con la bellezza dei luoghi su cui insistono i raggruppamenti. Tali principi si realizzano con le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, sui banchi dei raggruppamenti turistici sono posti in vendita prodotti realizzati, lavorati e confezionati nel rispetto della filiera fiorentina, toscana e italiana, con preferenza per le produzioni regionali di artigianato riconducibili ad iniziative regionali promozionali, **salvo gli articoli di modernariato e antiquariato, nonché gli oggetti d'arte e i prodotti di stampa usati (libri, stampe, periodici, etc.).**

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici per il coordinamento tecnico del testo, se necessario.

La Consigliera, Antonella Bundu

il Consigliere, Dmitrij Palagi

ARE RE REG. TECNICA
POSITIVO

Luca de Nino

Positivo di reg. contabile
Dmitrij Palagi

OGGETTO: EMENDAMENTO n. 8 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo 34 – per un divieto di sosta a tutti i veicoli)

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: per un divieto di sosta a tutti i veicoli

Che l'art. 34, che così recita:

Art. 34 Utilizzo dei posteggi e responsabilità

1. E' assolutamente vietato introdurre o parcheggiare, in qualsiasi area del mercato, moto di qualsiasi genere o biciclette.

Sia modificato come segue:

Art. 34 Utilizzo dei posteggi e responsabilità

1. E' assolutamente vietato introdurre o parcheggiare, in qualsiasi area del mercato, ~~moto~~ **veicoli** di qualsiasi genere ~~e biciclette~~, **salvo quelli asserviti al mercato stesso e debitamente autorizzati allo scopo.**

Così è più confacente al codice della strada

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici per il coordinamento tecnico del testo, se necessario.

La Consigliera, Antonella Bundu

il Consigliere, Dmitrij Palagi

PARERE REG. TECNICA
POSITIVO
Maurizio Nicosi

Area di Reg. contabile
positivo
Massimiliano

Emendamento

1

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

Collegato a: Prop. di Delibera 638 del 2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche"

Oggetto: *più tempo per osservazioni e opposizioni*

Tipo di emendamento: SOSTITUTIVO

Data: 24 Dicembre 2020

VISTA la proposta di delibera 638/20

VISTO l'allegato 1 alla proposta di delibera "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE";

RAVVISATA la necessità di concedere maggior tempo agli interessati;

SI EMENDA

l'art 48 Disposizioni transitorie
al comma 9

le parole

9. In coerenza alle previsioni del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato, sono comunicati agli interessati, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni od opposizioni entro i dieci giorni

SI SOSTITUISCE le parole dieci giorni

CON trenta giorni

PARERE DI REG. TECNICA
NEGATIVO

Luca de Nino

Firenze, 24/12/2020

Parere di Reg. contabile positivo
Flavia

Emendamento

2

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

Collegato a: Prop. di Delibera 638 del 2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche"

Oggetto: *non sfavorire le nuove associazioni nelle fiere*

Tipo di emendamento: ABROGATIVO

Data: 24 Dicembre 2020

VISTA la proposta di delibera 638/20

VISTO l'allegato I alla proposta di delibera "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE";

RITENUTO opportuno inserire il principio di maggiore rappresentatività sul territorio comunale, ma è necessario eliminare la maggiore esperienza cosicché coloro che organizzano fiere da diversi anni non abbiano sempre una posizione avvantaggiata nei confronti delle nuove associazioni;

SI EMENDA

l'art 40 Gestione delle fiere e delle fiere promozionali
al comma I

la frase

- maggiore esperienza nella organizzazione e gestione di fiere e fiere promozionali nell'ambito comunale;

SI ELIMINA

- ~~- maggiore esperienza nella organizzazione e gestione di fiere e fiere promozionali nell'ambito comunale;~~

PARERE di REG. TECNICA
NEGATIVA
Mucicchio

Firenze, 24/12/2020

Parere di reg. contabile
positivo
Panc

Emendamento

3

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

Collegato a: Prop. di Delibera 638 del 2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche"

Oggetto: *quaresimali, si passi al bando per 12 anni*

Tipo di emendamento: AGGIUNTIVO

Data: 24 Dicembre 2020

VISTA la proposta di delibera 638/20

VISTO l'allegato 1 alla proposta di delibera "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE";

DATO il TITOLO VII - FIERE, FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO SU AREA PUBBLICA

CONSIDERATO che Per le fiere quaresimali e per la festa del Grillo potrebbe essere meno gravoso per l'amministrazione comunale procedere alla assegnazione degli spazi con un bando dodicennale invece che annuale

SI EMENDA

dopo l'art 38

SI AGGIUNGE
un nuovo articolo

-il Comune di Firenze emette un bando della durata di 12 anni per il rilascio di titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica aventi validità le quattro domeniche precedenti la Pasqua a partire dall'anno 2022

*PARERE DI REG. TECNICA
POSITIVO
Luca de Luca*

Firenze, 24/12/2020

*Parere di reg. contabile
positivo
Russo*

EMENDAMENTO n. 1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo n. 20 Raggruppamenti Turistici)

Tipo emendamento: AGGIUNTIVO

DATA: 29 Dicembre 2020

Proponenti: Roberto De Blasi

Soggetti Firmatari:

Oggetto: MODIFICHE ALL'ART. N.20 Raggruppamenti Turistici: UN GIORNO DI CHIUSURA SETTIMANALE A ROTAZIONE

Aggiungere il **comma 5** all'art. n.20:

5. La Giunta, di concerto con la Commissione di cui al successivo art. 20 comma 5, individuerà un giorno di chiusura settimanale a rotazione per ciascun raggruppamento Turistico.

Il consigliere

Roberto De Blasi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA POSITIVO,
DA IL GIORNO DI CHIUSURA SARA' INDICATO
NEL PIANO
Roberto De Blasi

Parere di reg. contabile positivo
Flaminio

EMENDAMENTO n.2 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo n. 21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità

Tipo emendamento: AGGIUNTIVO

DATA: 29 Dicembre 2020

Proponenti: Roberto De Blasi

Soggetti Fimattari:

Oggetto: MODIFICHE ALL'ART. N.21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità: **IL RESTAURO DEI BANCHI STORICI:**

L'art. 21 al comma 5 recita:

5. Con delibera della Giunta, da adottare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, è istituita una Commissione alla quale partecipano associazioni ed enti interessati ed esperti del settore, con il compito di sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale:

- i criteri ed i requisiti di appartenenza alla filiera di cui ai commi 2 e 3;
- i criteri e le altre modalità di valutazione dei progetti di cui al comma 4;
- il modello del banco architettonico di cui all'articolo 22, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza ed al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività.

Dopo:

- i criteri e le altre modalità di valutazione dei progetti di cui al comma 4;

aggiungere il seguente capoverso:

- i criteri di restauro degli esistenti banchi storici

Il consigliere

Roberto De Blasi

*PARERE di REGOLA TECNICA
POSITIVO, MA DI DIFFICILE APPLICAZIONE*

*Posa di reg. contabile
positivo
Generatore*

Milano

EMENDAMENTO n.3 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo n. 21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità

Tipo emendamento: AGGIUNTIVO

DATA: 29 Dicembre 2020

Proponenti: Roberto De Blasi

Soggetti Firmatari:

Oggetto: MODIFICHE ALL'ART. N.21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità: UNA COPERTURA CON CARATTERISTICHE UGUALI PER TUTTI:

L'art. 21 al comma 5, recita:

5. Con delibera della Giunta, da adottare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, è istituita una Commissione alla quale partecipano associazioni ed enti interessati ed esperti del settore, con il compito di sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale:

- i criteri ed i requisiti di appartenenza alla filiera di cui ai commi 2 e 3;
- i criteri e le altre modalità di valutazione dei progetti di cui al comma 4;
- il modello del banco architettonico di cui all'articolo 22, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza ed al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività.

Si modifica il capoverso:

-il modello del banco architettonico di cui all'articolo 22, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza ed al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività.

nel seguente modo con l'aggiunta finale:

-il modello del banco architettonico di cui all'articolo 22, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza ed al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività, **compreso un telone di copertura con caratteristiche e modello uguali per tutti.**

Il consigliere

Roberto De Blasi

Roberto De G. TECNICA

POSITIVO

Luca de Luca

Parere chi reg. contabile
positivo
Rened

EMENDAMENTO n.4 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo n. 22 Il "Banco Fiorentino")

DATA: 29 Dicembre 2020

Proponenti: Roberto De Blasi

Soggetti Firmatari:

Oggetto: MODIFICHE ALL'ART. N.22: Il "Banco fiorentino": un brand per la promozione dei raggruppamenti turistici.

PRIMO EMENDAMENTO: SOSTITUTIVO

L'art. 22 comma 3: SI SOSTITUISCE LA NUMERAZIONE "3" CON "4":

3. 4.-La conformità del banco al modello architettonico o alle caratteristiche prescritte, costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività. I titolari delle concessioni sono tenuti ad effettuare i necessari adeguamenti entro due anni dall'entrata in vigore del Piano per il commercio su area pubblica. Il mancato adeguamento entro il termine prescritto comporta la decadenza della concessione.

SECONDO EMENDAMENTO: AGGIUNTIVO

All'art. 22, dopo il comma 4. Così emendato:

4.-La conformità del banco al modello architettonico o alle caratteristiche prescritte, costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività. I titolari delle concessioni sono tenuti ad effettuare i necessari adeguamenti entro due anni dall'entrata in vigore del Piano per il commercio su area pubblica. Il mancato adeguamento entro il termine prescritto comporta la decadenza della concessione.

Si aggiunge il seguente comma 5.:

5. La giunta comunale promuoverà un apposito brand per la pubblicizzazione dei raggruppamenti turistici.

Il consigliere

Roberto De Blasi

PARERE REG. TECNICA
POSITIVO, GIÀ PRELUSTO
NELL'ART. 23
M. U. O. B. M. U. O.

Parere di Reg. contabile
positivo
D. Romano

EMENDAMENTO n.5 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 – (modifiche all'articolo n. 23 Il "rapporti con l'amministrazione comunale e attività di promozione"

DATA: 29 Dicembre 2020

Proponenti: Roberto De Blasi

Soggetti Firmatari:

Oggetto: MODIFICHE ALL'ART. N.23: Il "rapporti con l'amministrazione comunale e attività di promozione" **marchio di tutela della tipicità e caratteristica.**

TIPO EMENDAMENTO: MODIFICA

L'art. 23 comma 2: recita:

2. A ciascun raggruppamento costituito in associazione, verrà concesso in uso il relativo marchio di proprietà comunale secondo i termini e le modalità specificate in apposito disciplinare.

SI SOSTITUISCE CON:

2. A ciascun raggruppamento costituito in associazione, verrà concesso in uso il relativo marchio **di tutela della tipicità e caratteristica**, di proprietà comunale secondo i termini e le modalità specificate in apposito disciplinare.

Il consigliere

Roberto De Blasi

PARERE REG. TECNICA
NEGATIVO

Mario de Blasio

Parere di reg. contabile
positivo
L. Corradini

OGGETTO: EMENDAMENTO 1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 - Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

Proponenti: Emanuele Cocollini, Antonio Montelatici, Federico Bussolin, Andrea Asciuti, Luca Tani, Michela Monaco.

ART. 22, Il "BANCO FIORENTINO", comma 3 si emenda come segue:

Sostituendo "secondo" con "terzo"


3. Il banco conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo e del successivo disciplinare di Giunta è requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività e deve essere pertanto adeguato entro il terzo anno dall'adozione del Piano.

I Consiglieri

Emanuele Cocollini, Antonio Montelatici, Federico Bussolin, Andrea Asciuti, Luca Tani, Michela Monaco

PARERE REGOLARITA'
TECNICA POSITIVO

Posera di reg. contabile
partito



OGGETTO: EMENDAMENTO 2 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 - Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

Proponenti: Emanuele Cocollini, Antonio Montelatici, Federico Bussolin, Andrea Asciti, Luca Tani, Michela Monaco.

ART. 22 - II "BANCO FIORENTINO" - si emenda come segue:

Rinumerare uno dei due commi "3" in "4"

I Consiglieri

Emanuele Cocollini, Antonio Montelatici, Federico Bussolin, Andrea Asciti, Luca Tani, Michela Monaco

PARERE REGOLARITÀ ~~POSITIVO~~ POSITIVO,
GIÀ ASSORBITO DA EMENDAMENTO
GIUNTA

Luca Tani

Parere di leg. contabile
positivo
Zanoni

OGGETTO: EMENDAMENTO 3 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 - Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

Proponenti: Emanuele Cocollini, Antonio Montelatici, Federico Bussolin, Andrea Asciuti, Luca Tani, Michela Monaco.

ART. 22 - Il "BANCO FIORENTINO" - si emenda come segue:

Aggiungere al comma 5 dopo "il modello del banco architettonico di cui all' articolo 22, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza ed al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività".

La seguente frase:

"tenendo conto della possibilità di restaurare gli attuali banchi considerati patrimonio storico culturale della Città".

I Consiglieri

Emanuele Cocollini, Antonio Montelatici, Federico Bussolin, Andrea Asciuti, Luca Tani, Michela Monaco

PARERE REGULARITÀ TECNICA POSITIVO
ANCHE SE DI DIFFICILE APPLICAZIONE

Luca Tani

Parere di reg. contabile
positivo *F. Bussolin*

OGGETTO: EMENDAMENTO 4 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00638/2020 - Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

Proponenti: Emanuele Cocollini, Antonio Montelatici, Federico Bussolin, Andrea Asciuti, Luca Tani, Michela Monaco.

L'articolo 7 – VALORIZZAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE INTERESSE DEL TERRITORIO COMUNALE - comma 6 e 7 vengono integralmente sostituiti con il seguente testo:

6. E' inoltre vietata la vendita:

- di indumenti ed oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, di prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini contrarie alla legge italiana.

7. E' anche vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, capi di abbigliamento ed altri prodotti che siano contrari alla legge italiana.

I Consiglieri

Emanuele Cocollini, Antonio Montelatici, Federico Bussolin, Andrea Asciuti, Luca Tani, Michela Monaco

PARERE REG. CONTABILE POSITIVO

Luca ed Anna

*Parere di reg. contabile
positivo
Bianchini*



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2020

DELIBERAZIONE N. 2020/C/00055 (PROPOSTA N. 2020/00638)

ARGOMENTO N.847

Oggetto: Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14.30 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dal D.L. 7 ottobre 2020, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI
 Assiste Il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Dmitrij Palagi, Mimma Dardano

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Andrea ASCIUTI	Fabio GIORGETTI
Donata BIANCHI	Maria Federica GIULIANI
Ubaldo BOCCI	Alessandra INNOCENTI
Patrizia BONANNI	Lorenzo MASI
Federico BUSSOLIN	Michela MONACO
Francesca CALI	Antonio MONTELATICI
Leonardo CALISTRI	Antonella MORO BUNDU
Jacopo CELLAI	Dmitrij PALAGI
Emanuele COCCOLINI	Renzo PAMPALONI
Enrico CONTI	Francesco PASTORELLI
Angelo D'AMBRISI	Letizia PERINI
Mimma DARDANO	Mirco RUFILLI
Roberto DE BLASI	Luca SANTARELLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Massimiliano PICCIOLI	Mario RAZZANELLI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS
IL CONSIGLIO

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, che stabilisce che ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:

- i comuni, con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di commercio, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;
- al comma I bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- al comma I-ter, che i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico;

VISTO l'articolo 110, al comma 4, della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), relativamente all'attività commerciale in generale, prevede che *"Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere: a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree; ed alla lettera d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;*

VISTO l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente alle regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

CONSIDERATO come il *"Regolamento per la Disciplina dello Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche"*, approvato con Delibera CC n.60/2008 fino ad oggi vigente, necessari di essere modificato a

seguito delle novità normative in materia di Commercio e adeguato ai cambiamenti e allo sviluppo della città;

DATO ATTO che:

- dal 2008 sono intervenute rilevanti novità nel quadro economico-sociale e novità legislative regionali e nazionali che rendono necessario l'adeguamento della regolamentazione comunale;
- il Testo Unico in materia di Commercio approvato dalla Regione Toscana con Legge Regionale n. 62/2018 e ss.mm.ii.(Codice del Commercio) ha innovato la materia;
- in particolare, la crisi economica connessa al Covid mostra la fragilità odierna del comparto del commercio su area pubblica che deve essere pensato e regolato al fine di assicurare al medesimo l'opportunità di una ripartenza solida e duratura in un quadro di presenze, circolazione e dinamismo che toccano la città con intensità diversa dal recente passato;

CONSIDERATO CHE:

- le concessioni in essere ed in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, devono essere rinnovate per un periodo di dodici anni, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, alle condizioni indicate nelle linee guida ministeriali del 25 Novembre 2020 e secondo le modalità stabilite dalla Regione in applicazione di detta disposizione delibera di giunta n.1548 del 9/12/2020.
- sono oggetto del procedimento di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su area pubbliche relativi a posteggi in mercati, fiere e posteggi isolati, inclusi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di periodici e vendita da parte dei produttori agricoli, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.
- entro il 31 dicembre 2020, il Comune deve provvedere all'avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo.
- al fine del rispetto del termine del 30 Giugno 2021, deve essere accertato per ogni titolare delle concessioni il possesso dei requisiti soggettivi, del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, del requisito della regolarità contributiva. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva e del requisito della regolarità contributiva deve essere conseguito e comunicato entro il termine massimo del 30 Giugno 2021.

STANTE che il rinnovo della concessione non preclude, nei confronti delle concessioni oggetto di rinnovo, l'esercizio dei poteri di pianificazione e regolamentazione dell'attività commerciale, ivi compreso quelli di stabilire una nuova collocazione o diversi contenuti merceologici per le attività, nonché di disporre la revoca delle concessioni, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 43 della l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 62, dall'art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalle altre disposizioni vigenti.;

CONSIDERATO QUINDI che:

- la Giunta comunale di Firenze, sulla base della verifica del numero e delle caratteristiche delle domande di rinnovo pervenute e ritenute meritevoli di accoglimento, anche tenendo conto delle esigenze di tutelare l'ambiente, il patrimonio culturale, il decoro e la sicurezza urbana, ed acquisito, ove necessario, l'assenso della Soprintendenza competente ai sensi degli artt. 21, 106, comma 2-bis e 146, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sottoporrà al Consiglio comunale l'approvazione del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- spetterà al Piano delle aree il compito di disegnare le collocazioni dei banchi in modo tale da valorizzare il ruolo e la funzione del mercato e al contempo tutelare il patrimonio architettonico e

urbano ove i mercati sono collocati, prevedendo altresì nelle singole schede di mercato i posizionamenti dei medesimi.

- in coerenza alle previsioni del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato, sono comunicati agli interessati, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni od opposizioni entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di:
 - conferma dei contenuti delle concessioni in essere, con le eventuali prescrizioni in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della legge regionale;
 - rilocalizzazione o riconversione merceologica delle concessioni per esigenze di interesse pubblico;

CONSIDERATO CHE la recente normativa si è evoluta nella direzione di un bilanciamento di interessi fra iniziativa economica privata e tutela dei centri storici tanto che, pur intervenendo in un avanzato regime di liberalizzazione delle attività economiche si riconosce prevalenza alle esigenze di tutela del decoro del patrimonio culturale e della sicurezza pubblica;

CONSIDERATO CHE il centro storico del comune di Firenze, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente, fa parte dei siti italiani iscritti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO ed è sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO);

PRESO ATTO:

- della delibera C.C. 2016/C/00004 del 18 gennaio 2016, con la quale il comune di Firenze ha approvato il Regolamento recante "Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico", di seguito Regolamento UNESCO, modificandolo successivamente, alla luce delle più recenti disposizioni normative, con deliberazione C.C. 2017/C/00027 del 27 aprile 2017, previa sottoscrizione, in data 31 marzo 2017, di apposita intesa con la Regione Toscana (schema approvato con delibera della Giunta regionale n. 308 del 27 marzo 2017) e sentita la Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, col quale ha avviato un'importante azione politica e culturale finalizzata a tutelare il centro storico fiorentino da attività economiche che rischiavano di snaturare la sua identità culturale;
- della delibera C.C. 2020/C/00010 del 4 maggio 2020 di modifica del Regolamento UNESCO;

PRESO ATTO della delibera:

- di Giunta comunale 2017/G/00110 del 29/03/2017 (Approvazione Intesa fra Regione e Comune di Firenze a norma del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, articolo 1, comma 4);
- di Giunta Comunale n. 2017/G/00679 del 29 dicembre 2017, ha approvato con la locale Soprintendenza il Protocollo d'intesa per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, che, per la migliore valorizzazione del centro storico e la semplificazione delle procedure amministrative, approvava nuovamente il precedente Protocollo per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, decaduto per termini.
- di Giunta comunale n. 2018/G/00129 del 09/04/18 "Intesa Comune Regione Toscana ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 2011 n. 241";

RITENUTO QUINDI di cogliere l'opportunità dei rinnovi delle licenze per adeguare la regolamentazione comunale al fine di realizzare le irrinunciabili esigenze di riqualificazione complessiva del settore e per consentire ai mercati di svolgere appieno quel ruolo di cui sopra nel rispetto del contesto urbano in cui sono inseriti.

DATO ATTO di come il competente Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive abbia da tempo intrapreso un imponente lavoro tecnico di revisione e adeguamento del testo regolamentare alle normative regionali e nazionali;

RITENUTO di dover conseguentemente modificare e adeguare le norme del vigente Regolamento alle disposizioni introdotte dalle predette norme, nazionale e regionale, anche in funzione dell'attuazione da parte del Comune di Firenze, di politiche più efficaci in materia di sviluppo economico e di servizi offerti alla popolazione e al contempo di tutela e valorizzazione della città;

CONSIDERATO come il suddetto Regolamento persegua le seguenti finalità:

- a) Tutela e rilancio di un settore (commercio su area pubblica) importante per l'economia e per il lavoro della città, nonché caratteristico e tipico che, ovviamente insieme ad altre funzioni, contribuisce a definire l'identità cittadina. Il commercio su suolo pubblico rappresenta inoltre un'opportunità di arricchimento qualitativo dell'offerta commerciale e artigianale in città in favore dei consumatori, in particolare dei cittadini residenti, degli utilizzatori della città, dei visitatori. Il commercio su area pubblica di qualità costituisce, infine, presidio per strade, vie e piazze della città.
- b) Definizione della dislocazione delle attività, delle merci messe in vendita, del posizionamento dei banchi su cui vengono allestiti i prodotti per rispondere a requisiti di decoro, bellezza, tipicità e qualità coerenti con il tessuto cittadino sui quali su cui insistono.
- c) Definizione del sistema di regole che disciplina i mercati e i posteggi isolati posti al di fuori di essi, i raggruppamenti turistici, le norme in materia di turni, i mercati al coperto, il commercio itinerante, le fiere, la vendita di stampa su suolo pubblico. Il presente regolamento disciplina anche i provvedimenti sanzionatori e interdittivi per le violazioni del medesimo. Nel regolamento si affermano principi, indirizzi e regole finalizzati a riqualificare i mercati per renderli più attrattivi in un contesto economico-sociale radicalmente mutato rispetto al passato e a renderli più belli e accoglienti e, infine, più armoniosamente inseriti nel contesto urbano.
- d) Valorizzazione della tipicità dei mercati e del valore della tradizione, in particolare fiorentina e toscana. Per sostenere l'azione di adeguamento degli operatori alle regole di riqualificazione di cui agli articoli 21 e 22 del Regolamento l'Amministrazione si impegna a disporre per i prossimi 3 anni misure di sostegno fiscale per i prossimi tre anni.

TENUTO CONTO anche Intesa Comune Regione Toscana ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 241 approvata con deliberazione n. 2018/G/00129 del 09/04/18 con la quale è stato convenuto *"ai sensi dell'articolo 98, comma 1, della Lr. 28/2005, prevedere che i banchi di ciascun mercato turistico siano conformi a modelli architettonici definiti dal Comune, che l'esposizione delle merci poste in vendita rispetti le modalità espositive che saranno stabilite dal Comune nel proprio Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che nei mercati turistici, come individuati dal Comune, ciascun banco debba offrire percentuali minime di merceologie o di prodotti realizzati nelle materie prime caratterizzanti il*

mercato stesso e siano poste in vendita merci che, almeno entro le percentuali minime stabilite dal Comune, siano prodotte in Toscana o siano qualificabili come prodotti dell'artigianato toscano;"

EVIDENZIATO come la revisione e l'aggiornamento del Regolamento di cui trattasi siano stati sviluppati previo approfondito confronto con le Associazioni di Categoria e come queste concordino con l'Amministrazione Comunale sulla necessità di predisporre ed attuare, congiuntamente, politiche attive destinate al sostegno ed alla tutela del settore ribadendo l'importanza dello strumento della concertazione per risolvere le problematiche del commercio su area pubblica;

SENTITI i presidenti di quartiere;

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., di approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l'articolo 31 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;
- il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recante *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;*
- i provvedimenti legislativi adottati a livello nazionale, regionale e locale in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la L.R. Toscana n. 62/2018, Codice del Commercio;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" con cui è stato approvato il bilancio finanziario 2020-2022, così come aggiornata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 9.11.2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22.4.2020 esecutiva ai termini di legge con cui è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa e qui integralmente richiamato:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 43. della Legge Regionale Toscana n. 62/2018 (cd. Codice del Commercio), il Regolamento comunale del Commercio su area pubblica, all.1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con conseguente abrogazione, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, del Regolamento Comunale per la Disciplina dello Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche allegato 1) della Delibera CC n. 60/2008, restando in via transitoria vigente l'attuale Piano delle aree di cui all'allegato 2 della Delibera CC n. 60/2008 fino ad adozione del nuovo Piano che la Giunta comunale sottoporrà al Consiglio comunale

2. di abrogare l'articolo 10 del "Regolamento unico delle attività commerciali" (approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 12.2.2018) ed ogni altra previgente disposizione in contrasto con la disciplina di cui al presente Regolamento;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 14/12/2020	Il Dirigente/Direttore Lucia De Siervo
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 14/12/2020	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	21:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Mirco Ruffilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	11:	Andrea Ascinti, Ilhaldò Rocci, Federico Russolin, Iacopo

Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Luca Tani,

non votanti 2: Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 34 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:

Mario RAZZANELLI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	21:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,
contrari	0:	
astenuti	11:	Andrea Asciti, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Mario Razzanelli, Luca Tani,
non votanti	3:	Ubaldo Bocci, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 35 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 2	14/12/2020	28/12/2020	22/12/2020	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO 1

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ora:18,15

Verbale: 848

DELIBERAZIONE N.: 2020/00640

OGGETTO: .Contratto di concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti affidato ad Alia spa. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020

Soggetto/i proponente/i: Cecilia Del Re

Ufficio proponente: DIREZIONE AMBIENTE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. Controllo - Favorevole - 22/12/2020 ; Comm. 6 - Favorevole - 22/12/2020 ; Collegio dei Revisori - 22/12/2020

18:15: Interviene Milani Luca

18:15: Interviene Del Re Cecilia illustra la Delibera 2020/00640

18:30: Interviene Milani Luca

18:30: Interviene Palagi Dmitrij

18:35: Interviene Milani Luca

18:35: Interviene Draghi Alessandro Emanuele

18:37: Interviene Milani Luca

18:37: Interviene Cocollini Emanuele

18:41: Interviene Milani Luca

18:41: Interviene Pastorelli Francesco

18:43: Interviene Milani Luca

18:43: Interviene Calistri Leonardo

18:50: Interviene Milani Luca

18:50: Interviene Del Re Cecilia per replica chiedendo la Immediata Eseguitività

19:04: Interviene Milani Luca per dichiarazioni di voto

19:05: Interviene Palagi Dmitrij

19:07: Interviene Milani Luca

19:07: Interviene Cocollini Emanuele

19:09: Interviene Milani Luca

19:09: Interviene Armentano Nicola

19:12: Interviene Milani Luca

19:12: Interviene Conti Enrico

19:15: Interviene Milani Luca pone in votazione la Delibera 2020/640

Presenti abilitati: 34

Favorevoli: 22

Contrari: 11

Astenuti: 1

Non Votanti: 0

19:19: Esito Approvata

Favorevoli: Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calitristri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

Contrari: Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro Emanuele, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Razzanelli Mario, Tani Luca.

Astenuti: De Blasi Roberto

19:19: Interviene Milani Luca pone in votazione la Immediata Eseguitività

Presenti abilitati: 34

Favorevoli: 22

Contrari: 1

Astenuti: 7

Non Votanti: 4

19:19: Esito Approvata la Immediata Eseguitività

Favorevoli: Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calitristri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

Contrari: Draghi Alessandro Emanuele

Astenuti: Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Montelatici Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca

Non Votanti: Bocci Ubaldo, Cellai Jacopo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

19:20: Esce dall'aula Cellai Jacopo, Giorgetti Fabio

ALLEGATO N. 1: Proposta di Delibera 2020/00640

ALLEGATO N. 2: Delibera 2020/C/00056



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 848

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

**Posizione Organizzativa (P.O.) Igiene
Pubblica, Ambientale e Vivibilità
Urbana**

Livello Superiore: Direzione Ambiente
Servizio Rifiuti, Igiene Pubblica, Ambientale e del Territorio

Responsabile: Mirko Leonardi
Data Richiesta: 14/12/2020
Numero: 2020/00640
Proponente: Cecilia Del Re
Altri Proponenti:

Estensore: Maurizio Naldini
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Contratto di concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti affidato ad Alia spa. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Firenze è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che

- l'attuale gestione del servizio nel Comune di Firenze viene esercitata tramite contratto di concessione per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007 e dell'art. 203, D.Lgs. n. 152/2006, stipulato in data 30 agosto 2017 fra ATO Toscana Centro ed Alia servizi ambientali spa;
- ATO Toscana Centro, in qualità di ente concedente e regolatore della concessione e quindi del contratto, con lettera prot. 661 del 16.02.2018 (prot. Comune di Firenze n.54966/2018) afferma che "... pur pacifica la competenza di ATO in merito alla verifica della regolare esecuzione del servizio e la relativa applicazione delle sanzioni, il ruolo del Comune è quello di mero soggetto pagatore, deputato dunque alle sole verifiche amministrative connesse alla liquidazione delle fatture quali ad esempio la regolarità contributiva e fiscale";

Tenuto conto che il Comune di Firenze si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Rilevato che ATO Toscana Centro, in data 14/12/2020, ha trasmesso a questo Comune la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 19 dell'11/12/2020 inerente la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2020, con relativi allegati, documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminato il piano finanziario validato da ATO Toscana Centro, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 101.977.605,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 6.299.053,23 determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2020:	€	101.977.605,00 -
Totale dei costi del piano finanziario 2019:	€	95.678.551,77 =
Differenziale 2020-2019	€	6.299.053,23

Ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari successivi;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA che ha redatto e proposto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, allegato integrante al presente atto;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, allegato integrante al presente atto;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato da ATO Toscana Centro, con i relativi allegati, saranno trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Ambiente e il parere favorevole di regolarità contabile del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- 4) di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 secondo le modalità indicate in premessa;
- 5) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



ALLEGATO N° 2
ARGOMENTO N° 848

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2020

DELIBERAZIONE N. 2020/C/00056 (PROPOSTA N. 2020/00640)

ARGOMENTO N.848

Oggetto: Contratto di concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti affidato ad Alia spa. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14.30 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dal D.L. 7 ottobre 2020, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Dmitrij Palagi, Mimma Dardano

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Andrea ASCIUTI	Fabio GIORGETTI
Donata BIANCHI	Maria Federica GIULIANI
Ubaldo BOCCI	Alessandra INNOCENTI
Patrizia BONANNI	Antonio MONTELATICI
Federico BUSSOLIN	Antonella MORO BUNDU
Francesca CALI	Dmitrij PALAGI
Leonardo CALISTRI	Renzo PAMPALONI
Jacopo CELLAI	Francesco PASTORELLI
Emanuele COCOLLINI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Angelo D'AMBRISI	Mario RAZZANELLI
Mimma DARDANO	Mirco RUFILLI
Roberto DE BLASI	Luca SANTARELLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Lorenzo MASI	Michela MONACO

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Firenze è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge

14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che

- l'attuale gestione del servizio nel Comune di Firenze viene esercitata tramite contratto di concessione per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007 e dell'art. 203, D.Lgs. n. 152/2006, stipulato in data 30 agosto 2017 fra ATO Toscana Centro ed Alia servizi ambientali spa;
- ATO Toscana Centro, in qualità di ente concedente e regolatore della concessione e quindi del contratto, con lettera prot. 661 del 16.02.2018 (prot. Comune di Firenze n.54966/2018) afferma che "... pur pacifica la competenza di ATO in merito alla verifica della regolare esecuzione del servizio e la relativa applicazione delle sanzioni, il ruolo del Comune è quello di mero soggetto pagatore, deputato dunque alle sole verifiche amministrative connesse alla liquidazione delle fatture quali ad esempio la regolarità contributiva e fiscale";

Tenuto conto che il Comune di Firenze si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Rilevato che ATO Toscana Centro, in data 14/12/2020, ha trasmesso a questo Comune la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 19 dell'11/12/2020 inerente la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2020, con relativi allegati, documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminato il piano finanziario validato da ATO Toscana Centro, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 101.977.605,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 6.299.053,23 determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2020:	€	101.977.605,00 -
Totale dei costi del piano finanziario 2019:	€	95.678.551,77 =
Differenziale 2020-2019	€	6.299.053,23

Ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari successivi;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA che ha redatto e proposto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, allegato integrante al presente atto;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, allegato integrante al presente atto;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato da ATO Toscana Centro, con i relativi allegati, saranno trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Ambiente e il parere favorevole di regolarità contabile del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000, in data 22.12.2020 con Prot.345459 del 23.12.2020;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- 4) di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 secondo le modalità indicate in premessa;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 15/12/2020

Il Dirigente/Direttore
Mirko Leonardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 15/12/2020

Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna
contrari	11:	Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Alessandro Emanuele Draghi, Antonio Montelatici, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Mario Razzanelli, Luca Tani,
astenuti	1:	Roberto De Blasi,
non votanti	0:	

essendo presenti 34 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	22:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,
contrari	1:	Alessandro Emanuele Draghi,

astenuti	7:	Andrea Asciti, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Antonio Montelatici, Mario Razzanelli, Luca Tani,
non votanti	4:	Ubaldo Bocci, Jacopo Cellai, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 34 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 22 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. Controllo	16/12/2020	28/12/2020	22/12/2020	Favorevole
Comm. 6	16/12/2020	28/12/2020	22/12/2020	Favorevole
Collegio dei Revisori	15/12/2020	---	22/12/2020	---

ALLEGATI INTEGRANTI

- DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI ATO TOSCANA CENTRO DI APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020
- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNE DI FIRENZE
- DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ ALIA
- RELAZIONE ALIA CRITERI DI CORRISPONDENZA
- PARERE COLLEGIO DEI REVISORI

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ora: 19,24

Verbale: 847

ORDINE DEL GIORNO N.: 2020/01422

OGGETTO: Perché gli OPI non sono hobbisti - collegato alla Delib. 638-20 Regolamento commercio aree pubbliche

Proponente/i: Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Masi Lorenzo

19:24: Interviene Milani Luca

19:25: Interviene Moro Bundu Antonella

19:29: Interviene Milani Luca

19:29: Interviene Conti Enrico proponendo l'invio dell'atto in Commissione 2

19:31: Interviene Milani Luca

19:31: Interviene Bussolin Federico

19:32: Interviene Milani Luca

19:32: Interviene Moro Bundu Antonella che accetta di inviare l'Ordine del Giorno in Commissione 2

19:32: Interviene Milani Luca confermando l'invio dell'atto in Commissione 2

ALLEGATO N. 23: Ordine del Giorno 2020/01422 - collegato alla Delibera 638-20 (verbale 847) – Rinvitato

ORDINE DEL GIORNO 1 - Proposta di Deliberazione per il Consiglio n. 2020/00638, avente per oggetto "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche" – Operatori del Proprio Ingegno

Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: perché gli OPI non sono hobbisti

COMUNE DI FIRENZE
29.12.2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 1499

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto alla proposta di Deliberazione;

Ascoltata la relazione illustrativa proposta dall'Amministrazione;

Visto quanto al Regolamento comunale in materia di Arti di strada, approvato nella seduta del Consiglio comunale del 30 novembre u.s.;

Visto quanto alle norme vigenti, in particolare la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 e il relativo regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R;

Dato atto delle limitazioni conseguenti per gli OPI (Operatori del Proprio Ingegno) nell'inquadramento nel Regolamento delle Arti di strada e per la disciplina loro riservata dalla Legge regionale sopracitata;

Viste le diverse discipline della materia degli OPI adottate in altre Regioni, quali ad esempio la Regione Emilia-Romagna;

CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Di volersi attivare presso la Regione Toscana affinché sia avviata una revisione della Legge di cui in premessa, così che possa essere emendata facendo sì che non rientrino nella definizione di "hobbisti" i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

La Consigliera, Antonella Bundu

Il Consigliere, Dmitrij Palagi

Ora: 19,33

Verbale: 847

ORDINE DEL GIORNO N.: 2020/01423

OGGETTO: Per un efficace sistema di controllo puntuale sulle aree mercatali e sulle attività - Collegato a Delibera 638/2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche-

Proponente/i:Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Masi Lorenzo

19:33: Interviene Milani Luca

19:33: Interviene Moro Bundu Antonella

19:35: Interviene Milani Luca

19:35: Interviene Bussolin Federico

19:36: Interviene Milani Luca

19:36: Interviene Conti Enrico proponendo l'invio dell'atto in Commissione 2 e Commissione 8

19:37: Interviene Milani Luca

19:37: Interviene Moro Bundu Antonella che accetta di inviare l'Ordine del Giorno in Commissione 2 e Commissione 8

19:37: Interviene Milani Luca

19:38: Interviene Innocenti Alessandra quale presidente accetta di discutere l'atto in Commissione 8

19:37: Interviene Milani Luca confermando l'invio dell'atto nelle Commissioni 2 e 8

ALLEGATO N. 24: Ordine del Giorno 2020/01423 - collegato alla Delibera 638-20 (verbale 847)
- Rinvitato

ORDINE DEL GIORNO 1 - Proposta di Deliberazione per il Consiglio n. 2020/00638, avente per oggetto "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche" – sistema dei controlli

Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: per un efficace sistema di controllo puntuale sulle aree mercatali e sulle attività

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto alla proposta di Deliberazione;

Ascoltata la relazione illustrativa proposta dall'Amministrazione;

Visto quanto alle norme previgenti, in particolare la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 e il relativo regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R;

CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Di volere adottare, contestualmente al Piano delle aree, un duplice sistema di monitoraggio sulle aree mercatali e sulle attività di commercio in area pubblica, costituito da:

1. puntuali rilevazioni quotidiane attraverso un duplice sistema, costituito sia da operatori preposti alla rilevazione, sia da strumenti informatizzati anche a controllo remoto;
2. servizi di polizia locale, preposti sia ai riscontri di quanto sopra rispetto alle aree e alle attività, nonché a verifica della regolarità delle rilevazioni.

La Consigliera,
Antonella Bundu

Il Consigliere,
Dmitrij Palagi

COMUNE DI FIRENZE
29. 12. 2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 1493

Ora: 19,39

Verbale: 847

ORDINE DEL GIORNO N.: 2020/01424

OGGETTO: : Controlli sulla filiera delle merci esposte - Collegato a Delibera 638/2020
"Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche-

Proponente/i: De Blasi Roberto, Masi Lorenzo

19:39: Interviene Milani Luca

19:39: Interviene De Blasi Roberto

19:43: Interviene Milani Luca

19:43: Interviene Conti Enrico

19:45: Interviene Milani Luca per dichiarazioni di voto

19:45: Interviene De Blasi Roberto

19:46: Interviene Milani Luca pone in votazione l'Ordine del Giorno 2020/01424

Presenti abilitati: 32

Favorevoli: 2

Contrari: 24

Astenuti: 7

Non Votanti: 6

19:50: Esito Respinta

Favorevoli: Bocci Ubaldo, De Blasi Roberto

Contrari: Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calitristri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

Non Votanti: Asciti Andrea, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

ALLEGATO N. 25: Ordine del Giorno 2020/01424 - collegato alla Delibera 638-20 (verbale 847)
- Respinto



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2020

Ordine del Giorno N. 2020/01424

ARGOMENTO N 847

Oggetto: Controlli sulla filiera delle merci esposte - Collegato a Delibera 638/2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche-

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14:30 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dal D.L. 7 ottobre 2020, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Dmitrij Palagi, Mimma Dardano

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Maria Federica GIULIANI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Michela MONACO
Ubaldo BOCCI	Antonio MONTELATICI
Patrizia BONANNI	Antonella MORO BUNDU
Federico BUSSOLIN	Dmitrij PALAGI
Francesca CALI	Renzo PAMPALONI
Leonardo CALISTRI	Francesco PASTORELLI
Emanuele COCCOLINI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Angelo D'AMBRISI	Mario RAZZANELLI
Mimma DARDANO	Mirco RUFILLI
Roberto DE BLASI	Luca SANTARELLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Barbara FELLECA	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Jacopo CELLAI	Fabio GIORGETTI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Lorenzo MASI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

PREMESSI

- LA DELIBERA N. 2020/00638 e il regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

- L'ART. 21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici, la tipicità, il comma 1recita: *"1. Con il presente articolo si disciplinano le categorie merceologiche che possono o debbono essere oggetto di vendita nei banchi dei raggruppamenti turistici. Tali categorie devono essere ispirate a principi di bellezza, decoro, tradizione, storicità e anche innovazione di qualità, comunque coerenti con la bellezza dei luoghi su cui insistono i raggruppamenti."*

PRESO ATTO CHE

Tali Principi si realizzino con le misure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 ovvero:

- sui banchi dei raggruppamenti turistici sono posti in vendita prodotti realizzati, lavorati e confezionati nel rispetto della filiera fiorentina, toscana e italiana, con preferenza per le produzioni regionali di artigianato riconducibili ad iniziative regionali promozionali.

- l'esposizione dei prodotti di filiera locale, regionale e nazionale dovrà essere effettuata rispetto alla superficie del banco nella misura minima del 30% entro 1 anno dall'entrata in vigore del Regolamento, del 60% entro 2 anni dall'entrata in vigore del Regolamento con le stesse modalità e del 100% entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento.

- in alternativa al rispetto delle superfici di vendita, i titolari delle concessioni possono presentare un progetto di offerta di vendita della merce volto a valorizzare le esigenze di bellezza, decoro, tradizione, storicità o di innovazione di alta qualità, che sarà valutato dall'Amministrazione comunale.

- in ogni caso, gli articoli esposti dovranno essere forniti di cartellino di vendita con l'indicazione del prezzo applicato e di etichetta contenente, fra le altre, le informazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del prodotto. L'etichetta contiene la chiara e comunemente intelligibile indicazione delle materie prime che li compongono.

DATO CHE

Le aziende di produzione diretta e di confezionamento dei prodotti finali, dell'area metropolitana fiorentina e non solo, sono interessate da una massiccia presenza di realtà di produzione di beni a basso costo e di scarsa qualità;

AUSPICATO CHE

non si possa considerare un prodotto "locale" semplicemente perché confezionato in loco, i cui elementi costitutivi provengono dalla lavorazione delle materie prime realizzata in altri paesi, a basso costo e magari con lo sfruttamento delle maestranze.

Tutto ciò premesso,

SI CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE

Si effettuare controlli scrupolosi e puntuali sulla filiera delle merci esposte privilegiando la presenza di prodotti dell'artigianato locale risultanti dalla lavorazione delle materie prime "locali" nel nostro territorio, escludendo dalla vendita tutte le merci che possono essere state confezionate in loco ma i cui elementi costitutivi provengono da altri paesi. Ciò al fine di tutelare la filiera locale ed evitare concorrenze sleali tra gli operatori del commercio.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	2:	Ubaldo Bocci, Roberto De Blasi
contrari	24:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mario Razzanelli, Mirco Ruffilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,
astenuti	0:	
non votanti	6:	Andrea Asciti, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Luca Tani,

essendo presenti 32 consiglieri

ESITO: Respinta

Ora: 19,50

Verbale: 847

ORDINE DEL GIORNO N.: 2020/01425

OGGETTO: Restauro dei banchi nella Macroarea "1" (area Centro Storico Unesco, Parco delle Cascine, Viali di Circonvallazione, Piazzale Michelangelo) Collegato a Delibera 638/2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche-

Proponente/i: De Blasi Roberto, Masi Lorenzo

19:50: Interviene Milani Luca

19:50: Interviene De Blasi Roberto proponendo di mettere in discussione l'Ordine del Giorno del gruppo Lega

19:50: Interviene Milani Luca

19:50: Interviene Moro Bundu Antonella che manifesta di non essere d'accordo con quanto richiesto dal consigliere De Blasi

19:50: Esce dall'aula Pampaloni Renzo, Cocollini Emanuele

19:50: Interviene Milani Luca

19:50: Interviene De Blasi Roberto

19:53: Interviene Milani Luca

19:53: Interviene Piccioli Massimiliano

19:54: Interviene Milani Luca per dichiarazione di voto

19:54: Interviene De Blasi Roberto

19:55: Interviene Milani Luca pone in votazione l'Ordine del Giorno 2020/01425

Presenti abilitati: 31

Favorevoli: 1

Contrari: 20

Astenuti: 0

Non Votanti: 10

19:58: Esito Respinta

Favorevoli: De Blasi Roberto

Contrari: Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calitristri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura.

Non Votanti: Asciti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Draghi Alessandro Emanuele, Monaco Michela, Montelatichi Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Razzanelli Mario, Tani Luca

ALLEGATO N. 26: Ordine del Giorno 2020/01425 - collegato alla Delibera 638-20(verbale 847)
Respinto

20:00: Interviene Milani Luca rinviano tutti gli altri Ordini del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO: 2020/1426 Supporto economico agli ambulanti per l'adeguamento dei banchi e restauro dei vecchi "barrocci". - Collegato a Delibera 638/2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche-

ORDINE DEL GIORNO: 2020/1427 Proroga della concessione per 4 anni ai soggetti non iscritti ai registri camerali in condizione di locatari della propria attività - Collegato a Delibera 638/2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

ORDINE DEL GIORNO: 2020/1428 Proroga della concessione per 4 anni ai soggetti non iscritti ai registri camerali in condizione di locatari della propria attività - Collegato a Delibera 638/2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

ORDINE DEL GIORNO:2020/1429 Museo della storia dei mercati fiorentini - Collegato a Delibera 638/2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

ORDINE DEL GIORNO: 2020/1430 Mercato storico San Lorenzo - Collegato a Delibera 638/2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

20:00 Interviene Milani Luca TOGLIE LA SEDUTA

ALLEGATO N. 27: Ord. del Giorno 2020/01426 Collegato a Delibera 638/2020 – Rinvio

ALLEGATO N. 28: Ord. del Giorno 2020/01427 Collegato a Delibera 638/2020 – Rinvio

ALLEGATO N. 29: Ord. del Giorno 2020/01428 Collegato a Delibera 638/2020 – Rinvio

ALLEGATO N. 30: Ord. del Giorno 2020/01429 Collegato a Delibera 638/2020 – Rinvio

ALLEGATO N. 31: Ord. del Giorno 2020/01430 Collegato a Delibera 638/2020 – Rinvio



ALLEGATO N. 26
ARGOMENTO N. 847

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2020

Ordine del Giorno N. 2020/01425

ARGOMENTO N 847

Oggetto: Restauro dei banchi nella Macroarea "1" (area Centro Storico Unesco, Parco delle Cascine, Viali di Circonvallazione, Piazzale Michelangelo) - Collegato a Delibera 638/2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14:30 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dal D.L. 7 ottobre 2020, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Dmitrij Palagi, Mimma Dardano

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Maria Federica GIULIANI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Michela MONACO
Ubaldo BOCCI	Antonio MONTELATICI
Patrizia BONANNI	Antonella MORO BUNDU
Federico BUSSOLIN	Dmitrij PALAGI
Francesca CALI	Francesco PASTORELLI
Leonardo CALISTRÌ	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Angelo D'AMBRISI	Mario RAZZANELLI
Mimma DARDANO	Mirco RUFILLI
Roberto DE BLASI	Luca SANTARELLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	Luca TANI
Barbara FELLECA	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Jacopo CELLAI	Lorenzo MASI
Emanuele COCOLLINI	Renzo PAMPALONI
Fabio GIORGETTI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

TENUTO CONTO CHE

dal mese di marzo 2020, con l'inizio del primo lockdown, la chiusura dei mercati ha portato ad una crisi altissima del settore dell'ambulato, crisi che probabilmente perdurerà ancora per alcuni mesi, costringendo gli operatori ad enormi sacrifici, non peraltro compensati da sufficienti ristori ad ogni livello;

CONSIDERATO

1. il nuovo regolamento del commercio su area pubblica del Comune di Firenze, gli articoli: art. 7 comma 2 e comma 9, art. 21 comma 5 riguardo al modello del "banco architettonico", art. 22;
2. il regolamento per l'albo degli esercizi storici e tradizionali del Comune di Firenze, art. 1, art. 5, art. 8 comma 1, art. 9 comma 1, comma 2, comma 3;

RICONOSCIUTO CHE

- in stampe, dipinti e foto dell'800 appaiono le bancarelle dei mercati storici fiorentini così come le vediamo e come sono riuscite a mantenersi fino ad oggi;
- lo scrittore Emilio Cecchi nel 1950 tenne un discorso sulla "fiorentinità" in Palazzo Strozzi e che per lui nulla vi era di più genuinamente "fiorentino" delle bancarelle degli ambulanti (di San Lorenzo);
- vi sono circa 500 bancarelle storiche, inserite nell'albo degli esercizi storici e tradizionali, comprensive degli arredi dell'epoca, nelle strade del nostro centro storico;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

- non sostituire i banchi originari delle attività di commercio ambulante nel centro storico;
- predisporre incentivi rivolti al loro restauro per ripristinarne le caratteristiche originarie;

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	1:	Roberto De Blasi
contrari	20:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,
astenuti	0:	
non votanti	10:	Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Alessandro Emanuele Draghi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Mario Razzanelli, Luca Tani,

essendo presenti 31 consiglieri

ESITO: Respinta

ORDINE DEL GIORNO N 3

OGGETTO: supporto economico agli ambulanti per l'adeguamento dei banchi e restauro dei vecchi "barrocci".

Collegato alla Proposta di Deliberazione per il Consiglio N.2020/00638 Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi

DATA: 29 Dicembre 2020

Proponenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

Soggetti Firmatari:

TENUTO CONTO CHE

dal mese di marzo 2020, con l'inizio del primo lockdown, la chiusura dei mercati ha portato ad una crisi altissima del settore dell'ambulantato, crisi che probabilmente perdurerà ancora per alcuni mesi, costringendo gli operatori ad enormi sacrifici, non peraltro compensati da sufficienti ristori ad ogni livello;

CONSIDERATO

1. il nuovo regolamento del commercio su area pubblica del Comune di Firenze, gli articoli: art. 7 comma 2 e comma 9, art. 21 comma 5 riguardo al modello del "banco architettonico", art. 22;
2. il regolamento per l'albo degli esercizi storici e tradizionali del Comune di Firenze, art. 1, art. 5, art. 8 comma 1, art. 9 comma 1, comma 2, comma 3;

RICONOSCIUTO CHE

- in stampe, dipinti e foto dell'800 appaiono le bancarelle dei mercati storici fiorentini così come le vediamo e come sono riuscite a mantenersi fino ad oggi;
- lo scrittore Emilio Cecchi nel 1950 tenne un discorso sulla "fiorentinità" in Palazzo Strozzi e che per lui nulla vi era di più genuinamente "fiorentino" delle bancarelle degli ambulanti (di San Lorenzo);
- vi sono circa 500 bancarelle storiche, inserite nell'albo degli esercizi storici e tradizionali, comprensive degli arredi dell'epoca, nelle strade del nostro centro storico;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

- fornire ai titolari delle concessioni di posteggio nella Macroarea "1" (area Centro Storico Unesco, Parco delle Cascine, Viali di Circonvallazione, Piazzale Michelangelo), l'assistenza tecnica e le risorse economiche necessarie per l'adeguamento dei propri banchi alle specifiche limitazioni e prescrizioni previste dal nuovo regolamento.
- Prevedere che gli storici "barrocci" vengano recuperati e restaurati per essere oggetto di esposizione negli spazi museali e fieristici della città.

I consiglieri

Roberto De Blasi

Lorenzo Masi

COMUNE DI FIRENZE
<u>29.12.2020</u>
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. <u>1426</u>

ORDINE DEL GIORNO N 4

OGGETTO: proroga della concessione per 4 anni ai soggetti non iscritti ai registri camerali in condizione di locatari della propria attività.

Collegato alla Proposta di Deliberazione per il Consiglio N.2020/00638 Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi

DATA: 29 Dicembre 2020

Proponenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

Soggetti Firmatari:

PREMESSO

- che il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del Ministro del 25 Novembre ha pubblicato le "LINEE GUIDA per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020";
- che al punto 4 delle Linee Guida sono definite le modalità di rinnovo delle concessioni per i soggetti che hanno concesso in gestione la propria attività, ovvero rami d'azienda della stessa;
- che la Regione Toscana, con Delibera di Giunta Regionale n. 1548 del 9.12.2020 ha recepito le Linee Guida del MISE dando mandato ai Comuni di procedere al rinnovo delle concessioni in scadenza al 31.12.2020;

PRESO ATTO

che la Legge Regionale n. 62/2018, come modificata dalla Legge Regionale n. 16 del 16 aprile 2019, all'articolo 129 comma 3 ter, prevede una deroga con possibilità di rinnovo delle concessioni fino al 31.12.2024 che i Comuni possono adottare "anche a soggetti non iscritti al registro delle imprese";

CHIEDE

Al Comune di Firenze di considerare la possibilità prevista nella L. R. n. 62/2018 per i soggetti che cedono in gestione la loro attività/ramo d'azienda, e che – per comprovate ragioni di salute – possano essere esonerati dall'imminente obbligo di iscrizione ai registri camerali come impresa attiva.

I consiglieri

Roberto De Blasi
Lorenzo Masi

COMUNE DI FIRENZE
29.12.2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 1427

ODG
I

ALLEGATO N°	29
ARGOMENTO N°	847

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

Collegato a: Prop. di Delibera 638 del 2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche"

Oggetto: *tavolo di concertazione con le categorie maggiormente rappresentative sul territorio*

Data: 29 Dicembre 2020

VISTA la proposta di delibera 638/20

RICHIAMATO l'art 88 e 92 dello Statuto del Comune di Firenze;

CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione deve, in base ai principi della partecipazione civica, consultare costantemente le associazioni di categoria, qualora quest'ultime promuovessero proposte di modifica a regolamenti di loro competenza;

ATTESO che viceversa la pubblica amministrazione deve consultarsi con le categorie in caso promuovesse correzioni inerenti a regolamenti che andrebbero a modificare l'operato delle stesse;

EVIDENZIATA la priorità nella consultazione delle categorie maggiormente rappresentative sul territorio fiorentino

COMUNE DI FIRENZE
29.12.2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 1428

INVITA

l'Amministrazione comunale

- 1) ad istituire un tavolo di concertazione permanente con le maggiori associazioni di categoria presenti sul territorio fiorentino,
- 2) a riunirlo e convocarlo ogni qualvolta fossero presenti proposte di aggiornamento o di modifica del suddetto regolamento

Firenze, 29/12/2020

O.D.G. N.1

Collegato a: Prop. di Delibera 638 del 2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche"

Proponenti: Emanuele Cocollini, Andrea Asciuti, Federico Bussolin, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Luca Tani

Oggetto: museo della storia dei mercati fiorentini

Considerato che l'Amministrazione comunale ha deciso di sostituire tutti i banchi storici dei mercati del centro storico fiorentino.

Considerato che questi banchi sono pezzi unici e rari ed appartengono alla storia e alla cultura della città di Firenze.

Considerato che lo spazio di Piazza San Lorenzo è sufficiente al passaggio del bus e dei mezzi di soccorso.

Impegna l'amministrazione

A creare un museo della storia dei mercati fiorentini

Ad acquistare tutti i banchi del centro storico dai loro proprietari per esporli nel suddetto museo.

COMUNE DI FIRENZE
29.12.2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 1499

I Consiglieri
Emanuele Cocollini
Andrea Asciuti
Federico Bussolin
Michela Monaco
Antonio Montelatici
Luca Tani

O.D.G.N.2 - G01430-20

Collegato a: Prop. di Delibera 638 del 2020 "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche"

Proponenti: Emanuele Cocollini, Andrea Asciti, Federico Bussolin, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Luca Tani

Considerato che il mercato storico della città era ubicato in Piazza San Lorenzo.

Considerato che il mercato di Piazza San Lorenzo è conosciuto in tutto il mondo ed ha portato prestigio alla Città.

Considerato che il mercato è stato spostato da Piazza San Lorenzo per permettere il rifacimento e la valorizzazione della Piazza.

Considerato che l'intervento di rifacimento è stato concluso ed adesso la Piazza è tornata fruibile per la predisposizione del mercato.

Impegna l'Amministrazione

A ripristinare l'area mercatale in Piazza San Lorenzo

COMUNE DI FIRENZE
29.12.2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Materia O.D.G. N° G01430

I Consiglieri
Emanuele Cocollini
Andrea Asciti
Federico Bussolin
Michela Monaco
Antonio Montelatici
Luca Tani

Consiglio Comunale del 29 Dicembre 2020
Dalla Delibera 2020/00055 alla Delibera 2020/00056

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giuseppe Ascione)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Luca Milani)

